PALLI

·BIBLIOTECA·
·LVCCHESI·PALLI·

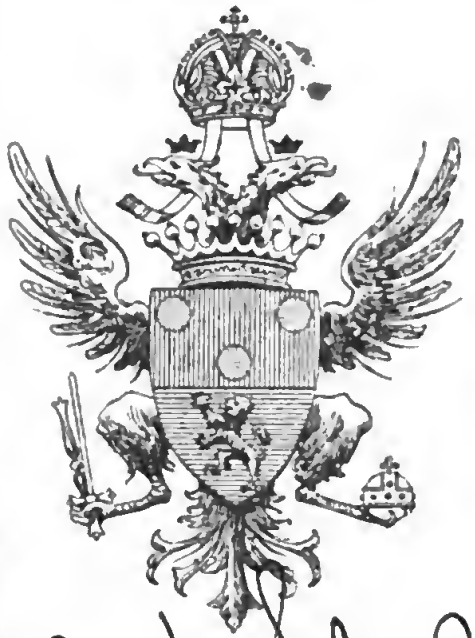

Grande Sala O.S.
15-V-21

III 15 V 21

Digitized by Google

2814

REALE ORDINANZA

PER LA

ISTITUZIONE E REGOLAMEMTO

DEL NOVELLO ESERCITO

DE' VOLONTARJ SICILIANI

BIBLIOTECA LUCCHESINI

PALERMO

1808.

DALLA REALE STAMPERIA.

Digitized by Google

FERDINANDO

PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, GERUSALEMME &c. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA PIACENZA, CASTRO &c. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA &c. &c. &c.

Avendo Noi con Reali Dispacci della data di oggi dato nuova forma ai Reggimenti di Milizie di questo nostro Regno della Sicilia, per renderli perfettamente adatti alla difesa del medesimo, e ad agire militarmente in unione delle Truppe di linea, creandone un' armata, o sia Esercito denominato di Volontarj Siciliani; abbiamo stimato conveniente di formare la seguente Reale Ordinanza per la istituzione, e il regolamento del detto novello Esercito de' Volontarj.

CAPITOLO PRIMO

Forza, Divisione, Condizione, Età, Averi.

§. I.

Trattandosi di una difesa generale del proprio Paese, ogni Uomo è Soldato; ma siccome non tutti sono atti all' arme, ed a tollerarne le fatighe, vènghiamo a stabilire, che vi sia un' armata particolare scelta, la quale porterà il nome di Esercito de' Volontarj di Sicilia.

§. II.

L' Esercito de' Volontarj di Sicilia dovrà perpetuamente rimanere allistato in questa nuova Militare formazione, pronto ad unirsi in Compagnie, Squadroni, Battaglioni, e Reggimenti, ed agire ogni qual volta lo richiegga il bisogno dello Stato, per la pronta, ed energica difesa dello stesso. Esso verrà diviso in Fanteria, Cavalleria, ed Artiglieria.

La Fanteria formerà due Armi, cioè Reggimenti di Guernigione, e Reggimenti di Cacciatori; i primi saranno formati nelle Città Capitali, e Piazze d' Armi, dai soli Naturali delle medesime, ed il solo loro particolare incarico sarà l' interna Polizia, e la difesa delle medesime: i secondi, formati dai Naturali di tutte le rimanenti Città, Terre, e Villaggi del Regno, avranno l' incarico di dover difendere indistintamente l' interno dell' Isola da pertutto, correndo ove il nemico la minacci.

La Cavalleria formerà Reggimenti di Dragoni leggieri, con la stessa condizione, obbligo, ed incarico de' Reggimenti di Fanteria di Cacciatori.

L' Artiglieria, parimenti formata dai Naturali delle istesse Città, Terre, e Villaggi, comporrà un Reggimento di Cannonieri, una Brigata a cavallo, tre Com-

pagnie di Pontonieri, ed un Reggimento di Zappatori.

§. III.

I Volontarj verranno in ogni Università scelti con proporzione equa, e parî del numero dei Naturali atti all' armi, secondo la ripartizione da noi già stabilita, e che manifesteremo in una Mappa Generale, indicante il numero che corrisponderà a ciascheduna, ed i Capi luoghi, o siano punti di riunione dei Reggimenti, Battaglioni, Squadroni, Compagnie, e Plotoni.

§. IV.

Nel numero di essi Volontarj, per quelli, che devono formare i Corpi di Cavalleria, verrano scelti, ed Allistati, i così detti Campieri, li Provisionati, i Guardiani montati, e tutt' altre persone, che siano fornite di Cavalli proprj.

§. V.

La scelta dei Volontarj, a riserva di quelli dei Reggimenti di Guernigione, dovrà cadere sopra Persone, le quali non siano impedite dalla loro professione, e circostanze individuali ad allontanarsi dalla sua Patria, per tutto quel tempo, che il bisogno lo richiegga, come sarebbero i Capi di numerosa famiglia, i Vedovi con figli, gli Unici di casa, o le Persone, che abbiano un aperto negoziato.

§. VI.

L' età de' Volontarj, che comporranno dett' Armata, sarà da sedici a quarantasei anni. Ad evitare ogni confusione, e disordine, sarà stabilito, che ogni Paese, che dovrà contribuire la sua tangente di Uomini, deve sceglierla frà i proprj Naturali, e non da altri giammai, nè confinanti, nè lontani.

§ VII.

L' allistamento comincerà dall' includere tutti gli attuali, così detti Militiotti, i quali non siano impediti dalle ragioni di sopra indicare,

§. VIII.

Saranno diariamente assegnati nei soli giorni di servizio Carlini cinque Siciliani ad ogn' Individuo da Portabandiere a comune, ed a quelli di Cavalleria, oltre la corrispondente razione di Cavallo, altro Carlino per la necessaria massetta. Detta razione di Cavallo, qualora non si è in faccia al nemico, sarà somministrata in danaro, alla ragione di Carlini tre Siciliani. S' intende, che dette somme saranno da noi somministrate in quel modo, che stimeremo conveniente.

CAPITOLO SECONDO

Ufficiali, Condizioni, Privilegj dei medesimi.

§. I.

Perchè non possa venir meno giammai il numero dei Volontarj, e siano, non solo pronti ad ogni chiamata del Governo, ma che abbiano immancabilmente tutte le anzidette circostanze, a conseguire questo interessantissimo oggetto, ne affidiamo l' esecuzione esclusivamente ai nostri Baroni, come il Ceto principalmente interessato all' attuale forma di Governo, che regge la Sicilia, e ponghiamo alla testa di ogni Reggimento uno di essi, con il carattere di Colonnello proprietario. Ma siccome non in tutti i Baroni e per l' età, e per le cariche che coprono nello Stato, concorrono le circostanze, che esige un attività militare, eleggere-

mo coloro, che sono nell' attivo stato di poter disimpegnare sì geloso incarico, e stabiliamo, che detto impiego di Colonnello proprietario, non verrà giammai coverto da altri, che da un Barone.

§. II.

Siccome è ben naturale, che detti Baroni non possono per legittime cause accudire ai loro rispettivi Corpi assiduamente, assegniamo ad ogni Reggimento un Direttore da scegliersi fra li Tenenti Colonnelli del nostro Esercito di Linea, prendendo in particolare considerazione quelli di nazione Siciliana.

§. III.

Il Barone Colonnello proprietario, avrà il risponsabile incarico di mantener sempre al completo il suo Reggimento, sì di Uomini, che di Cavalli, e per questo articolo avrà tutta la necessaria façoltà sopra tutte quelle Vniversità, che sono

assegnate a somministrare i Naturali, che formano il corpo, del quale egli è Capo, esercitandola per la via delle rispettive Autorità locali.

§. IV.

Resta affidata al zelo, e premura dei Baroni tutti del Regno, e con particolare incarico di coloro prescelti per Colonnelli che nello spazio di un mese al più, sia promosso, e finalizzato l'arrollamento, secondo la Mappa che a ciascheduno verrà consegnata del numero di Fanti, e Cavalli, che dovrà somministrare ogni Città, Terra, o Villaggio; regolandosi con la proporzione, che escluse le Città Piazze d'armi, in ogni diece Volontarj debba esservene uno a Cavallo.

§ V.

I Maggiori, e gli Ajutanti Maggiori verranno da Noi nominati fra gli Uffiziali del nostro Esercito di linea, pren-

dendo in considerazione i Siciliani; e così pure gli Ajutanti fra i Portabandiere, e Primi Sergenti del suddetto nostro Esercito di Linea.

§. VI.

Saranno per questa prima formazione creati Uffiziali coloro, i quali si approntteranno vestire de' Volontarj, ed equipaggiarne i Cavalli di proprio conto; con la proporzione di esser creato Capitano di fanteria colui, che vestirà sessantacinque Volontarj della medesima; Tenente di fanteria, chi ne vestirà trentacinque; Sotto Tenente, chi ne vestirà Venticinque; ed Alfiere, chi ne vestirà quindici. Parimenti nella Cavalleria sarà creato Capitano colui che vestirà, ed equipaggerà di Arnesi da Cavallo quaranta Volontarj della medesima sarà creato Tenente chi vestirà ed equipaggerà di Arnesi da Cavallo venti Volon-

tarj della stessa ; sarà creato Sottotenente chi ne vestirà, ed equipaggerà di Arnesi da Cavallo quindici ; e chi ne vestirà ed equipaggerà di Arnesi da Cavallo otto solamente sarà creato Alfiere. Dovranno però detti Uffiziali essere persone o Nobili, o Civili, o facoltose ; bene inteso che non abbiano esercitato mestieri vili, ed inoltre, che non abbiano mai dato prove incontrario di una buona, ed onorata condotta. Essi presenteranno le loro dimande ai rispettivi Colonnelli proprietarj, i quali le faranno a Noi pervenire per li canali regolari.

§. VII.

Volendo Noi riaccendere in ogni modo lo spirito Militare in questa brava, e coraggiosa nazione, e mostrare la nostra distinzione a coloro, che primi concorreranno ad ajutare la sollecita formazione di questo Esercito, ordiniamo, che di cia-

scheduna Classe di Uffiziali in ciaschedun Reggimento, li primi due, che presenteranno l' offerta della vestizione di Volontarj, siano promossi ad un grado maggiore, ed a tal fine lasciamo vacanti i due Impieghi di Tenenti Colonnelli per venire sul momento coverti dai primi due offerenti per la suddetta vestizione, con la tagente assegnata a ricevere l' Impiego di Capitano, e così intendesi per le Classi subalterne, che copriranno le risulte di questi due Impieghi.

§. VIII.

Qualora i Baroni per un maggior zelo vestiranno uomini, ed equipaggeranno Cavalli, o dei loro proprj Corpi, o de' Naturali delle loro Terre, avranno facoltà di crearne gli Uffiziali con la proporzione, e condizione dell' Articolo precedente; ma sarà però del dovere dei Colonnelli fornire al Reggimento le Ban-

diere, e gli Stendardi, le Casse di Munizione, quella militare, la Cappella, e vestire, ed equipaggiare gli Strumentisti.

§. IX.

Per Bassi-Uffiziali della prima formazione verranno confirmati coloro, che attualmente si ritrovano tali nelle attuali milizie, qualora abbiano le necessarie circostanze a disimpegnare il loro incarico, ed in mancanza saranno eletti, frà gli uomini della propria Compagnia, da una Giunta composta del Colonello del Reggimento, del Direttore, del Tenente Colonnello del Battaglione, del Maggiore, ed Ajutante maggiore del Battaglione, e del Capitano della propria Compagnia; ma in seguito si creeranno con lo stabilimento dell' Ordinanza Generale.

§. X.

Tutti gli Individui di Piana minore,

ad eccezione degli Ajutanti, saranno nominati dai rispettivi Baroni Colonnelli.

§. XI.

Volendo Noi dimostrare manifestamente tutta la nostra alta considerazione a questo novello Esercito, venghiamo a stabilire, che alla sua Testa vi sia sempre un Principe Reale della nostra famiglia col titolo, e prerogativa di Comandante Generale di questa Armata. Detto Principe avrà sotto i suoi immediati ordini un Direttor Generale con il grado di Tenente Generale, e questo sarà da Noi sempre prescelto nella persona del più distinto, e benemerito Barone del Regno.

§. XII.

Vi sarà inoltre un Maggior Generale col grado di Maresciallo di Campo, il quale verrà da Noi eletto fra gli Uffiziali Generali dei nostri Eserciti, e pre-

feribilmente di nazione Siciliana. Egli sarà direttamente a Noi risponsabile dell' intera organizzazione, istruzione, e mantenimento della Disciplina in tutte le sue parti sotto gli ordini del Comandante, e del Direttor Generale: avrà l' Ispezione Generale di questo Esercito, e ne porterà il dettaglio.

§. XIII.

Vi saranno cinque Ajutanti Maggiori Generali con il grado di Brigadiere, i quali disimpegneranno l' incarico di sotto Ispettori, e porteranno il dettaglio de' Corpi di loro comando. Essi verranno da Noi scelti fra i Baroni, che abbiano delle cognizioni militari, e saranno assegnati quattro per la Fanteria, ed uno per la Cavalleria.

§. XIV.

Tutti coloro, i quali presteranno servizio personale in questa armata, in qua-

lunque grado dovranno, durante il servizio in guerra a fronte del nemico, godere dell' eccezione Hostica in tutta l' estensione.

CAPITOLO TERZO.

Prerogative de' Volontarj, Distinzioni e Giurisdizioni da accordarsi loro.

§. I.

Gli Uffiziali di quest' armata saranno provveduti di Patente, o Titolo, senza soldo alcuno, ma considerati nell' Esercito di Linea per loro antichità, godendo delle prerogative, che appartengono agli Uffiziali tutti di Linea, senza però poter mai pretendere ascenso, e situazione alcuna nell' Esercito suddetto, a meno che non si espongano ad un rigoroso esame, come verrà in appresso specificato.

§. II.

Qualora i Baroni Colonnelli avranno mostrato talento, e genio militare,

non mancheremo di considerarli nelle promozioni di Uffiziali Generali, sia in questo Esercito di Volontarj, sia in altri destini militari, che noi crederemo utili al nostro servizio.

§. III.

Gli Uffiziali di questo Esercito di Volontarj avranno il rispettivo ascenso sino al grado di Tenente Colonnello nei proprj Corpi, e non potranno pretendere altro che l' ascendere a secondo Maggiore della Linea quando si vogliano i Capitani dei Volontarj esporre al concorso insieme ai Capitani della Linea nel modo, che sta Sovranamente prescrtitto.

§. IV.

I Direttori conserveranoo nell' Esercito di Linea il rango, e l' anzianità di Tenenti Colonnelli effettivi, e copriranno i Reggimenti componenti il suddetto, qualora loro corrisponda per antichità, e

che saranno da Noi creduti degni. I Maggiori di questo Esercito di Volontarj avranno il grado di Primi, e nelle vacanze passeranno a coprire l' impiego di tali nell' Esercito di Linea, dal quale impiego verranno promessi, qualora Noi lo giudicheremo, a Tenenti Colonnelli del detto Esercito, ed indi a Direttori di questo di Volontarj, concorrendo però nelle loro persone le necessarie circostanze di talenti militari, e saggia condotta. Gli Ajutanti Maggiori conserveranno il loro impiego sintantochè per regolare ascenso non gli corrisponda quello di Capitano nella Linea, dalla quale sono stati chiamati, ed allora passeranno a coprire la Compagnia, che ad essi competerà.

§. V.

Goderanno tutti gl' Individui di qualunque grado, dall' infimo Volontario al

Supremo, del foro militare con tutti i suoi privilegj sopra le loro Persone, e mogli, e figli coabitanti.

§. VI.

Dichiariamo come gli Uffiziali, i quali hanno contribuito alla vestizione, dovranno essere esenti per tutta la loro vita da qualunque impiego Civico, ancorchè lasciassero di servire.

§. VII.

All' opposto riguardando Noi questo servizio come sommamente utile allo Stato, non mancheremo nelle occasioni di premiare i Volontarj colle cariche civili, le quali sieno loro corrispondenti, ed in tutte quelle guise, che il nostro Real animo crederà convenienti.

§. VIII.

Sarà stabilito in ogni Università un Pro-Uditore da eleggersi con le stesse regole, e scrutinj degli altri Uffiziali Ci-

vili. Nelle Terre Baronali essi Pro-Uditori verranno a Noi biennalmente nominati per Terna dal rispettivo Barone.

CAPITOLO QUARTO

Organizzazione.

§. I.

I Reggimenti di Guernigione saranno formati nelle seguenti Piazze; quattro in Palermo; uno in Trapani; uno in Messina; uno, divisi i due Battaglioni, il primo in Milazzo, ed il secondo in Messina; uno in Catania, considerata, per la sua grandezza, Piazza d' armi; ed un altro, il Primo Battaglione in Siracusa, ed il Secondo in Augusta.

§. II.

Ciascheduno di questi Reggimenti verrà diviso in due Battaglioni, ed ognu-

no di essi suddiviso in cinque Compagnie, comandata ciascuna da quattro Uffiziali.

§. III.

Le Compagnie di ogni Battaglione saranno, una di Granatieri, e quattro di Fucilieri, e la loro formazione verrà organizzata, quella dei Granatieri, di un Capitano, un Tenente, e un Sotto Tenente, ed un Alfiere; un primo Sergente, quattro secondi, un Sergente Foriere, dodici Caporali, due Guastatori, due Tamburi, due Pifferi, e 90. Granatieri: quelle dei Fucilieri dello stesso numero di Uffiziali, Bassi-Uffiziali, Guastatori, e Tamburi, e Pifferi, e di 102. Fucilieri. Verrà adetto inoltre ad ogni Compagnia un pratico di Chirurgia.

§. IV.

La Piana Maggiore consisterà in un Barone Colonnello proprietario, un Di-

rettore Tenente Colonello effettivo di Linea, due Tenenti Colonnelli, uno per Battaglione, un Maggiore per l'intiero Reggimento, due Ajutanti Maggiori, uno per Battaglione, un Tenente Quartier-Mastro, e due Cappellani. La Piana minore poi verrà composta di due Ajutanti, un Chirurgo Maggiore, due Chirurghi di Battaglione, quattro Portabandiere, due Forieri Maggiori, un Tamburo Maggiore, dieci Strumentisti, due Caporali di Tamburi, due Caporali di Guastatori, un Maestro Armiere, e quattro suoi garzoni.

§: V.

I Reggimenti di Cacciatori saranno ventitrè ripartiti, dieci nel Val di Mazzara, sette nel Valdemone, sei nel Val di Noto. Essi porterano la denominazione, ed avranno per Capoluogo le seguenti Città del Regno.

I. Girgenti
II. Mazzara
III. Sciaeca
IV. Termini
V. Marsala — *Val di Mazzara*
VI. Licata
VII. Polizzi
VIII. Corleone
IX. Sutera
X. Morreale

I. Forie di Messina
II. Patti
III. Cefalù
IV. Traina — *Valdemone*
V. Taormina
VI. Aci Reale
VII. Castro Reale

I. Noto
II. Caltagirone
III. Lentini
IV. Castrogiovanni *Val di Noto*
V. Ragusa
VI. Terranova

§. VI.

Detti Reggimenti di Cacciatori saranno egualmente formati di due Battaglioni per ciasceduno, ma questi di sole quattro Compagnie. La forza delle Compagnie sarà la medesima, che di quelle dei Fucilieri di Guernigione, con la sola differenza, che li Pifferi saranno obbligati a saper suonare il Cornetto.

§. VII.

La Piana maggiore, e minore avrà la medesima composizione di quella dei Reggimenti di Guernigione, a riserva dei Portabandiere, che saranno due solamente, uno per Battaglione.

§. VIII.

I Reggimenti di Cavalleria saranno quattro di Dragoni leggieri, dei quali, due verranno formati nel Val di Mazzara con la denominazione di Primo, e Secondo, ed avranno per luogo di riunione Marsala, e Termini; un Reggimento verrà formato nel Valdemone, punto di riunione Castroreale: ed un altro nel Val di Noto, punto di riunione Noto.

§. IX.

Ogni Reggimento di Cavalleria sarà diviso in quattro Squadroni, e ciascheduno di questi ripartito in due Compagnie. Ogni Compagnia verrà formata di settantacinque Volontarj, e comandata da quattro Uffiziali.

§. X.

La Compagnia consisterà in un Capitano, un Tenente, un Sotto Tenente, ed un Alfiere; un Primo Sergente, due

Secondi, un Sergente Foriere, otto Caporali, una Tromba, e sessantatre soldati. Sarà addetto inoltre ad ogni Comgagnia un Pratico di Chirurgia, un Sellajo, ed un Maniscalco.

§ XI.

Lo Stato Maggiore verrà composto di un Barone Colonnello proprietario, un Direttore Tenente Colonnello effettivo di Linea, due Tenenti Colonnelli, un Maggiore, due Ajutanti maggiori, un Tenente Quartier-Mastro, e due Cappellani. Lo Stato Minore costerà di due Ajutanti, un Chirurgo maggiore, due Chirurghi di Squadrone, quattro Portastendardi, due Forieri maggiori, un Tromba maggiore, un Maestro Maniscalco, un Maestro Sellajo, un Armiere, e quattro suoi garzoni.

§. XII.

Ciaschedun Battaglione di Guerni-

gione conserverà due Bandiere, e quelli di Cacciatori una. Ogni Squadrone di Cavalleria uno Stendardo. Esse Bandiere, e Stendardi saranno tutti indistintamente simili, e della forma seguente. Il Campo bianco, nel centro l' Aquila di Sicilia in atto di volare, conservando nel suo petto li tre Gigli d'oro, stemma della nostra Famiglia. Alli quattro angoli le due Armi del Valle, e della Città Capoluogo del Reggimento incrociate.

§. XIII.

I Reggimenti, i Battaglioni, le Compagnie, i Plotoni per la Cavalleria, e le Squadre si riuniranno ai Capiluoghi assegnati, com' è di sopra detto al Cap. I. §. III. e gli Uffiziali sono obbligati farvi la loro residenza, non potendo assentarsene, che per mezzo di congedo dell' Ispettore del Valle, il quale ne verrà ri-

chiesto dal Direttore del Reggimento, con approvazione del Colonnello proprietario.

§. XIV.

Tutti gl' Individui di Piana Maggiore, o Minore, a riserva del Colonnello proprietario, sono in dovere di continuamente risiedere al Capoluogo del Reggimento rispettivo, o del rispettivo Battaglione, e non potranno assentarsene, che previo l'anzidetto congedo.

§. XV.

Resta però stabilito, che in tempo di pace, siano gli Uffiziali in dritto di assentarsi per giorni quindici dal luogo di loro residenza, previo il permesso, cioè i Sabalterni, del proprio Capitano, e questi, ed i Tenenti Colonnelli ancora, con quello del Direttore, il quale potrà estendere il congedo ad altri giorni quindici, dandone però conto nel tem-

po stesso al Colonnello, ed al Subiſpettore del Valle. Si avrà però attenzione nell' accordare detti congedi, che le Compagnie non restino prive affatto in un medesimo tempo di tutti i loro rispettivi Uffiziali.

§. XVI.

I cinque Ajutanti Maggior Generali, avranno l' incarico, cioè due delli Reggimenti di Fanteria del Val di Mazzara, facendo la loro ordinaria residenza in Palermo; uno, dei Reggimenti di Fatenteria del Valdemone facendo la sua ordinaria residenza in Messina; uno, di quelli di Fanteria del Val di Noto, sua residenza in Catania, e l' altro di tutt' i Reggimenti di Cavalleria residendo in Palermo. Essi avranno ſopra i Corpi della loro Ispezione tutte le autorità, e prerogative, che corrispondono al loro impiego, ed ammetteranno, e licenzie-

ranno i Volontarj, firmando le rispettive Patentiglie, che ciascheduno deve conservare, e ritener pronta ad ogni richiesta.

§. XVII.

I Volontarj destinati a formare i Corpi di Artiglieria, ed il Reggimento dei Zappatori avranno per loro punto di riunione le Piazze d' Armi, ed i Castelli, secondo giudicheranno i Generali, i Direttori, e Sotto Direttori di detti Corpi dell' Esercito di Linea; sempre però previa l' intelligenza, ed approvazione di S. A. R. il Comandante Generale di questo Esercito di Volontarj, il quale ne verrà informato, e ne passerà gli ordini, pel canale del Maggior Generale.

§. XVIII.

Essi Corpi saranno ripartiti, come si è di sopra detto al Capitolo Primo §. II. Il Reggimento di Artiglieria verrà organizzato sullo stesso piede di quelli dell'

Esercito di Linea in tempo di guerra, La Brigata di Artiglieria leggiera, o sia a Cavallo, sarà di quattro Compagnie a settantacinque teste per ciascheduna. Le tre Compagnie di Pontonieri saranno addette una per Valle, ed avranno il doppio incarico di costruire i Ponti volanti, e scortare in qualità di Marangoni il passaggio delle Truppe, e le loro munizioni nei fiumi, e nei torrenti, che allo spesso s' incontrano in questa Isola. Esse Compagnie verranno comandate ciascheduna da un Capitano, un Tenente, e quattro Ajutanti, e composte di centoundici Volontarj cioè, un Primo Sergente, sei Secondi, un Sergente Foriere, sei Caporali, sei Capi Marangoni, due Tamburi, quarant' otto Pontonieri, e trenta Marangoni. Sarà addetto a ciascheduna un Prattico di Chirurgia. Il Reggimento di Zappatori verrà diviso in due Battaglioni

ciascheduno formato di otto Compagnie, ciascheduna comandata da un Capitano, un Tenente, un Sotto Tenente, ed un Alfiere, e formate da due Ajutanti, un Primo Sergente, un Foriere, quattro Secondi Sergenti, otto Caporali, due Tamburi, ed ottanta Zappatori, ed inoltre un Pratico di Chirurgia. Questo Reggimento avrà la sua corrispondente Piana Maggiore, e Minore. Sarà composta la Piana Maggiore di un Colonnello, due Tenenti Colonnelli, un Maggiore, due Ajutanti Maggiori, un Quartier-Mastro, e due Cappellani. La Piana Minore di un Chirurgo Maggiore, due Chirurghi di Battaglione, due Forieri Maggiori, un Tamburo Maggiore, due Caporali di Tamburi, un Maestro Armiere, ed otto suoi garzoni.

§. XIX.

Per i Volontarj che devono formare

detti Corpi sarranno scelte le Persone più robuste, e nelle Compagnie dei Pontonieri i Marangoni saranno effettivamente tali, come ancora il Reggimento dei Zappatori, verrà formato dai più robusti, e faticatori Villani.

§. XX.

I Volontarj addetti a questi Corpi verranno ripartiti, ed assegnati à tutti li Plotoni, Compagnie, Battaglioni, e Reggimenti dell' Armata de' Volontarj, ed essi non si riuniranno in Corpi particolari se non quando il bisogno lo richiede, ed allora quando vi sarà l' istruzione Generale.

§. XXI.

Quanto si è di sopra detto riguardo all' elezione, e condizione degli Uffiziali dei Reggimenti di Fanteria, e Cavalleria di questo Esercito di Volontarj, non ha verun luogo per quelli, che devon es-

sere addetti ai Corpi di Artiglieria, dovendosi considerare i Volontarj, che si destinano per queste Armi come Ausiliarj delle medesime. Nelle circostanze però, nelle quali devono questi Corpi riunirsi destineremo Noi gli Uffiziali che devono comandarli, prendendo sempre in considerazione coloro, che sono di Nazione Siciliana: nel Reggimento di Zappatori, destiniamo per Uffiziali coloro delle attuali Milizie, ai quali abbiamo conceduto gl' impieghi nelle stesse.

§. XXII.

Gli Uffiziali Generali dell' Esercito dei Volontarj conserveranno sù di questi Corpi addetti all' Artiglieria, ed al Genio la stessa autorità che loro riguarda sù i rimanenti Corpi, che compongono questo Esercito, e ne firmeranno le Patentiglie, mentre la dipendenza di questi Corpi di Volontarj di Artigliera, e

Zappatori dagli Uffiziali dell' Esercito di Linea di queste Armi non riguarda, che l' Istruzione, ed il servizio soltanto; e qualora essi Corpi non saranno riuniti, e come si è detto di sopra, restano i Volontarj componenti i medesimi ripartiti fra le Compagnie dei Reggimenti di Fanteria, o Cavalleria, saranno sotto l' immediato comando, e disciplina dei rispettivi Uffiziali di Compagnia, o Superiori del Reggimento, al quale sono aggregati; circa però ai Bassi Uffiziali, dipenderanno sempre dai loro proprj, i quali verranno distribuiti proporzionatamente in ogni Reggimento.

CAPITOLO QUINTO

Averi, Vestiario, Armamento.

§. I.

Gli Uffiziali tutti di questo Esercito di Volontarj, Generali, Superiori, Capitani, e Subalterni, non avranno, dritto a soldo, nè ad avere alcuno, come impie-

gati nel medesimo, e qualora Noi lo stimeremo conveniente, accorderemo loro quegli averi, e gratificazioni, che le circostanze dello Stato permetteranno, secondo il dispendio, che essi saranno obbligati a sostenere in campagna, giacchè il principale scopo, che deve muoverli a servire in questi Corpi, è la difesa dei proprj dritti, delle patrie leggi, e quella delle rispettive loro proprietà, sicuri Noi che altro non li sprona se non il solo punto di onore. I Direttori però, i Maggiori, gli Ajutanti Maggiori, i Quartiermastri, ed i Primi, e Secondi Ajutanti di Battaglione goderanno continuamente gli Averi seguenti della rispettiva Arma: cioè quelli di Tenente Colonnello i Direttori; quelli di Secondo Maggiore i Maggiori; e quelli che godono nella Linea gli Ajutanti Maggiori, i Quartiermastri, ed i Primi, e Secondi Ajutanti di Battaglione: coll' avvertenza

che non essendovi soldo fissato per gli Ajutanti Maggiori di Cavalleria nella Linea, dovranno gli Ajutanti Maggiori de' Reggimenti Dragoni Leggieri dei Volontarj Siciliani godere Ducati trentasette mensuali per ciascheduno. Goderanno inoltre delle rispettive Razioni di Foraggio, che corrispondano al loro grado, le quali in tempo di Pace verranno loro somministrate in danaro.

§. II.

Ad ogni Volontario, da Portabandiere sino all' infimo comune, verranno assegnati diariamente Carlini cinque di moneta Siciliana in ogni giorno di servizio. Di essi Carlini cinque ne sarà sempre trattenuto uno, il quale formerà un fondo per lo riattamento del Vestiario, Cuojame, ed Armamento. Qualora gl' Individui saranno spediti lontano dal loro proprio focolajo, ove il soccorso del vitto

della propria famiglia è impossibilitato a riceversi, non saran loro somministrati che soli sedici grana Siciliani in moneta, e degli altri ventiquattro ne sarà formato il Rancio; e in servizio di guerra viva in faccia all' inimico sarà somministrata la razione eguale a quella della Linea, e ne sarà fatto il disconto dagli averi dei Volontarj a grana ventiquattro per razione. Alla Cavalleria verrà assegnato l' aumento di un Carlino giornaliero in servizio, per servir loro di Massetta, oltre la diaria razione di foraggio del rispettivo Cavallo; in tempo di pace detta razione di foraggio verrà somministrata in denajo alla ragione di Carlini tre Siciliani a Cavallo.

§. III.

Sarà assegnata per ogni mese di servizio una giornata di paga a testa per fondo di letti, lumi, e fuoco, e per con-

seguenza le Univarsità non saranno forzate a prestare ai Volontarj detti comodi, e generi qualora sono acquartierati, ma nelli transiti, e nelle marce li riceveranno nella medesima guisa, che abbiamo Noi stabilito per le rimanenti nostre Truppe.

§. IV.

Esisterà una Cassa Militare in ciaschedun Capoluogo di Reggimento, ed in essa verranno depositati, e custoditi gli averi tutti appartenenti ad un mese del proprio Corpo. Da questa Cassa ne verrà formata una seconda, che sarà custodita nel Capoluogo del secondo Battaglione, e per la Cavalleria tre, una in ciaschedun Capoluogo di Squadrone, ove verranno depositati, e custoditi gli Averi di quindici giorni. L' introito, ed esito di questi fondi, ed il conteggio si praticherà perfettamente, ed in tutto,

simile a quello da Noi stabilito per i rimanenti Corpi del nostro Esercito di Linea: erogata questa somma di un mese, verrà da Noi rimpiazzata.

§. V.

Nel solo tempo di servizio di guerra viva, verrà somministrato ai Cappellani, e Chirurghi l' intiero soldo, che corrisponde al loro impiego a norma dello stabilimento per li Corpi dell' Esercito di Linea; in qualunque altro tempo di riunione del Battaglione, o Reggimento non ne goderanno, che metà solamente.

§. VI.

Il Vestiario di ciascun Volontario addetto ai Corpi di Fateria, compresi gli Artiglieri, Pontonieri, e Zappatori consisterà in

Un Casco guarnito
Una Giamberga di panno
Una Giubba di cottoncino per Està

Una Calzabraca di panno
Due dette di cottoncino per Està
Due paja di Scarpe
Una Crovatta
Un Bonetto da Quartiere
Un Cappotto
Una Giberna
Un Portasciabla
Una Correa da fucile, e sua Zappatiglia

Ai Volontarj dei Corpi di Cacciatori, verrà inoltre assegnata: una Pelle di montone della grandezza atta a potervisi sdrajare il Soldato nel Bivac, che continuamente sarà obbligato sopportare nella custodia dei Littorali; detta pelle involverà li generi di Vestiario a guisa di mucciglia, e nelle marce verrà ravvolta, e legata dietro le spalle.

§. VII.

Il Vestiario degl' Individui addetti

ai Corpi di Cavalleria, compresa l' Artiglieria leggiera, consisterà in

Un Casco

Una Veste di panno

Un Calzabraca di panno

Un pajo di Stivali

Un sopra calzone di panno e pelle marocchino

Una Crovatta

Una Giubba di cottoncino per servizio di stalla

Un Cappotto

Una Berretta da quartiere

Una Sella con sua Testiera, e Briglia

Una Manta, la quale sarà la stessa pelle di montone di sopra detta per i Cacciatori di Fanteria

Una Valigia

Una Giberna

Un Portasciabla

Un pajo di Guanti alla Crispina

§. VIII.

L' Uniforme dei Reggimenti di Guernigione sarà color verde con li paramani, Collari, e Petti del color distintivo del Valle, li quali saranno *Scarlato* per Mazzara, *Celeste* per Demone, *Nero* per Noto: Calzabrache bianche con gli Stivali neri, e Casco, il tutto simile al figurino da Noi approvato. Li Paramani, Petti, e Collari saranno guarniti di Alamari bianchi per li Soldati, ed in Argento per gli Uffiziali.

§. IX.

L' Uniforme dei Reggimenti di Cacciatori sarà similmente verde più corto, e bottonato a petto cavalcato; i medesimi colori distintivi del Valle, Calzabrache grige alla marinara, botton d' oro e Casco, il tutto simile al figurino. I Reggimenti, tanto di Guernigione, che di Cacciatori dello stesso Valle si distin-

gueranno per mezzo del numero dei Bottoni.

§. X.

L' Uniforme dei Reggimenti di Cavalleria sarà verde in giacca corta all' Ungarese, guarnita di laccetto; Calzabraca simile verde all' Ungarese guarnita, Stivale Ungarese, fascia rossa, e bianca all' Ungarese: Casco di ferro, il tutto simile al figurino; mantiglia di pelle, rappresentante Tigre. Li due Reggimenti del Val di Mazzara avranno li Paramani, e Collaretto rosso, il primo guarnito Giallo, ed il secondo bianco: gli Uffiziali del primo in Oro, e del secondo in Argento. Il Reggimento Valdemone avrà i Paramani, e Collaretto celeste, e quello del Val di Noto nero, guarniti entrambi in laccetto giallo, e gli Uffiziali in oro.

§. XI.

Li Corpi di Artiglieria, e quello di

Zappatori saranno vestiti grigi, con Paramani, e Collaretti verdi, e Caschi il tutto simile al figurino. I Corpi di Artiglieria avranno il Bottone giallo, quello dei Zappatori bianco.

§. XII.

I Tamburi avranno i loro Uniformi guarniti della Trena della nostra Librea. Li Trombetti porteranno l' Uniforme dei Reggimenti guarnito di lacci rossi, e bianchi, colori della nostra Librea.

§. XIII.

Il Vestiario di tutti gl' Individui della Compagnia verrà riposto, e conservato presso il rispettivo Capitano, il quale non permetterà potersene far uso, che nei soli giorni di servizio, e l' Istruzione la praticheranno i Volontarj con i proprj vestiti, facendo uso soltanto dei generi di correame.

§. XIV.

L' Armamento, e munizioni da guerra saranno forniti di nostro Real conto, e depositati, il primo al Capoluogo di ogni Compagnia, e le seconde a quelle del Battaglione. Saranno rigorosamente risponsabili sotto la nostra Sovrana indignazione i detti Comandanti di Battaglioni, e di Compagnie, che tali Armi, e munizioni non siano impiegate in altro uso, che in quello del solo nostro Real servizio; ma le munizioni, ciò malgrado, non potranno dispensarsi, che previo l' ordine di quell' Uffiziale Superiore, che si ritrovi presente al comando del Reggimento, il quale ne darà subito conto al Colonnello proprietario, ed all' Ajutante Maggiore Generale del dipartimento, esponendo loro la causa, che ve lo muove.

§. XV.

Detti depositi di Vestiario, Armi, e Munizioni per gli Individui componenti i Corpi di Artiglieria, e Zappatori verranno fatti presso gli Uffiziali, e Tenenti Colonnelli Comandanti Plotoni, Compagnie; e Battaglioni, ai quali essi Volontarj sono aggregati, come è detto nel §. XIX. Cap. IV.

§. XVI.

Esisterà in ogni Compagnia un piccolo Consiglio di Amministrazione formato dai quattro Uffiziali, il quale si riunirà in ogni mese. Ve ne sarà uno di Battaglione, formato dal Comandante, Capitani tutti, ed Ajutante Maggiore del medesimo, che si riunirà in ogni tre mesi; ed uno di Reggimento, che si riunirà due volte l'anno al Capoluogo del medesimo, presieduto dal Colonnello, e composto dal Direttore, Tenenti Colon-

nelli, Maggiore, e tutti i Capitani. Essi Consigli verificheranno tutti gli averi dei Volontarj, e la ripartizione ad essi fatta delli medesimi: preverranno la maniera la più economica, e la più salutare di somministrare il Rancio per mezzo di assienti, particolari provigioni, o altro, il quale sia di qualità ottima, e del maggior vantaggio del Volontario. Avranno la cura di costruire, e provvedere generi da letto, ed utensili da Quartiere, che potessero occorrere qualora i Reggimenti, o Battaglioni devono riunirsi, senza mai però poter alterare la distribuzione dei fondi da noi stabilita in questa Ordinanza; riatteranno, e conserveranno in stato decente, ed utile tutti i generi di Armamento, Cuojame, Vestiario, ed Arnesi da Cavallo; e saranno tenuti giustificare detto conto ai Volontarj del proprio Corpo, come interesse di loro sola

pertinenza. A tale oggetto adunque ciascheduna Compagnia eleggerà con il consenso dei semplici Volontarj, tre fra essi, i quali interverranno in ciaschedun mese al Consiglio di Amministrazione della propria Compagnia; ed allora quando sarà questo terminato, ascolteranno le disposizioni, e daranno le loro lagnanze, o approvazione colà presenti in iscritto, per esserne tenuto conto ne' Consigli di Battaglione, e Reggimento, onde darsi dai Superiori del Corpo le dovute provvidenze, troppo necessarie a tener contento un Ceto di Volontarj.

§. XVII.

Gli Ajutanti Maggiori Generali, come Subispettori, saranno molto rigorosi, ed esatti sù questo Articolo in tutte le Riviste, che essi passeranno, e Noi li dichiariamo personalmente risponsabili di tutti i disordini, e lagnanze, che

possono accadere sù questo assunto.

§. XVIII.

Gli averi, il Vestiario, l' Armamento, i Cavalli, e loro Arnesi, che appartengono al Volonrarj destinati per i Corpi di Artiglieria, e Zappatori saranno pagati, conservati, riattati, e somministrati con gli stessi regolamenti di sopra detti, e ficcome essi Volontarj sono ripartiti, e addetti ai diversi Reggimenti di Fanteria, e Cavalleria, così sintantochè Noi non destineremo gli Uffiziali permanenti al comando di detti Corpi, sono considerati, tanto essi, quanto tutto quello, che loro appartiene, come parte dei Corpi, ai quali sono aggregati, e dipenderanno in tutto, e per tutto dai rispettivi Uffiziali del Corpo, al quale sono aggregati. Detti Uffiziali, e Consigli di Amministrazione porteranno conto separato degli Averi, Vestiario, Ar-

mamento, Cavalli, loro Arnesi &c. che corrispondono ai Volontarj di Artiglieria, e Zappatori, per cui nel Consiglio di Amministrazione di Compagnia, com' è detto nel Cap. presente §. XVI. interverrà uno de' Volontarj di quest' arme aggregato a quella tale Compagnia, e questo verrà eletto dai suoi compagni, e deve essere il più capace, intelligente, ed onesto.

CAPITOLO SESTO

Istruzione.

§. I.

L' Istruzione sarà la più semplice, e la più utile; essa consisterà, per la Fanteria, nei tempi del maneggio d' arme, i più necessarj ad accostumare il Soldato a poterne far uso con sveltezza; nelle diverse cariche, e fuochi; in una marcia naturale poco faticata, ed a sapersi vicendevolmente tenere ben com-

patti.; oggetto essenzialissimo per non perdere l'ordine di battaglia, la di cui conservazione, e fermezza è troppo necessaria in varj incontri. I Corpi di Cacciatori riceveranno inoltre una dettagliata istruzione a sapersi dividere in piccole partite, e riunirsi sollecitamente ad un tocco di Cassa, o di Tromba.

§. II.

La Cavalleria verrà istruita nel montar bene, e rendersi padrona del Cavallo, e maneggiar le sue armi con destrezza, ed a separarsi, e riunirsi sollecitamente ad un tocco di Tromba: potendo benissimo accadere, ch' essa Cavalleria debba fare il servizio a piedi, verrà pur anco esercitata nell' Istruzione della Fanteria.

§. III.

L' Artiglieria sì a piedi, che a Cavallo, alle suddette corrispondenti Istru.

zioni, aggiungerà quelle del suo particolare Istituto. I Pontonieri riceveranno, inoltre dell' Istruzione come truppa di Fanteria, quella di costruire, e distruggere i Ponti volanti, ed avranno la più perfetta cognizione di tutti i passi, e profondità dei Fiumi, e Torrenti dell' Isola; essendo, espressamente per conseguire tale oggetto, tre diverse Compagnie assegnate, una per Valle. Il Reggimento dei Zappatori oltre l' Istruzione di Fanteria semplicemente elementare verrà istruito in quella del suo particolare istituto, e sarà, il più spesso possibile, esercitato alla riconoscenza di tutti i passi angusti, montuosi, ritorti, e poco conosciuti del Regno, onde condurre le truppe con sollecitudine, e sicurezza in quel tale luogo, e posizione adattata a rispingere il nemico, ed inviluppargli la sua ritirata, principalmente verso le marine.

§. IV.

L' Istruzione sarà per questa prima volta praticata nella seguente maniera. I Direttori percorreranno i Paesi, che formano il circondario del loro rispettivo Reggimento verificandone l' esecuzione gli Ajutanti Maggiori, e gli Ajutanti quelli del Battaglione. Siccome Noi destineremo un numero di Bassi-Uffiziali, e di buoni, ed istruiti Soldati dell' Esercito di Linea di ogn' arme, il quale non sia meno da poterne assegnare due, o tre per Compagnia; detti Bassi-Uffiziali, e Soldati si porteranno in ciaschedun paese di quelli, che formano Compagnia, alla quale sono stati assegnati, istruendo i Volontarj con quella speditezza, e precisione, che verrà loro prescritta, ed indicata.

§. V.

Subitochè saranno i Volontarj passa-

bilmente istruiti nella marcia, e nelle cariche, si riuniranno per Battaglioni, e Squadroni, e vi rimarranno otto giorni, onde esercitarsi nelle Manovre, e fuochi di Battaglione.

§. VI.

Il Corpo Reale di Artiglieria chiamerà nelle Piazze, e Castelli più vicini i Volontarj addetti ai suoi Corpi, per istruirli; e non dovrà trattenerli più lungo spazio di tempo di giorni quindici, e per quelli lontani, come per i Zappatori, saranno destinati Ussiziali, Ajutanti, e Bassi-Ussiziali di dette Arme, che si porteranno nelli rispettivi Paesi, per fare la necessaria istruzione.

§. VII.

Gli Ussiziali, ed i Bassi-Ussiziali per questa prima istruzione si riuniranno insieme tutti quelli di uno stesso Reggimento, cioè i primi al Capoluogo del me-

desimo, ove verranno istruiti dal Direttore, e dal Maggiore, ed i Secondi ai Capiluoghi dei rispettivi Battaglioni, ove saranno istruiti dai rispettivi Ajutanti Maggiori, ed Ajutanti.

§. VIII.

L' Istruzione de' Bassi-Uffiziali non durerà più di un mese di seguito, ed in questa verranno istruiti non solo di quanto è di sopra detto per l' esercizio, e manovre, ma ben anco di tutto quanto appartiene loro al disimpegno del rispettivo dovere, e delle Ordinanze Generali; onde poter essere atti a continuare indefessamente essi medesimi l' Istruzione dei Volontarj delle loro rispettive Squadre, e Compagnie, saperne comandare il servizio, e mantenere la disciplina qualora saranno riuniti in Corpo.

§. IX.

Per queste Istruzioni non saranno

somministrati li Carlini cinque, che soltanto a quei Volontarj, i quali saranno obbligati abbandonare il proprio paese, per condursi al Capoluogo dello Squadrone, Battaglione, o Reggimento.

§. X.

L' Istruzione degli Uffiziali sarà di quella durata necessaria ad apprender essi minutamente non solo le Ordinanze Generali in tutte le sue parti, ma ben anco quei principj necessarj di tattica, onde non più vedersi in un Corpo di Uffiziali la pedanteria rituale di esser servi della parola litterale dell' Ordinanza, e non senza comprenderne il vero senso. A quale oggetto sarà somministrato ad ogni Uffiziale un ristretto trattato di Tattica, che da Noi approvato, se ne permetterà la pubblicazione in stampa.

§. XI.

In seguito di questa prima generale

Istruzione, resterà di poi stabilita come siegue. In tempo di pace tutte le festività immacabilmente si farà l' Istruzione sopraddetta due ore la mattina nel proprio paese: essa verrà comandata dagli Uffiziali, e Bassi-Uffiziali colà dimoranti. In ogni prima Domenica di mese si praticherà la medesima Istruzione nel Capoluogo della Compagnia, e i Volontarj saranno tenuti a condurvisi senza sussidio alcuno; mentre la vicinanza delle Universitá, che compongono la medesima Compagnia si è avuta tutta la possibile cura, a farla risultare la più prossima, onde siano sufficienti le ore del giorno, per andare, istruire, e ritornare.

§. XII.

La medesima Istruzione in tutte le prime Domeniche di mese per riguardo alla Cavalleria, sarà praticata ai Capiluoghi delle Squadre, o Platoni, come me-

glio convenga onde non apportare diſordine, incomodo, e diſpendio.

§. XIII.

I Volontarj addetti ai Corpi di Artiglieria, e Zappatori per riguardo all' Iſtruzione di ſemplici Fanti, e Cavalieri, verranno iſtruiti unitamente ai Volontarj delle Compagnie, alle quali ſono essi aggregati, negli ſteſſi giorni, ore, e metodo di ſopra indicato; mentre l' Iſtruzione del loro particolare incarico la praticheranno, come verrà detto in ſeguito.

§. XIV.

In ogni anno immancabilmente approſſimandoſi la Primavera, pria che incomincino i lavori della Campagna, i Reggimenti di Cacciatori, e di Cavalleria ſi riuniranno per intiero al riſpettivo Capoluogo del Reggimento, o pure in altro del Valle, paſſando una riviſta generale, ed in ſeguito iſtruendoſi in tutto il ſer-

vizio di Campagna, principalmente nelle marce Militari, e Bivac, come ancora nelle Manovre tanto di Battaglione, che di Linea.

§. XV.

In detta epoca, e per la ſteſſa durata di tempo, i Corpi di Artiglieria, e quello di Zappatori riuniti per Brigate, o per Battaglioni, verranno comandati, iſtruiti, ed esercitati nel riſpettivo loro incarico, da quelli eſperti Uffiziali di queſt' Arme, che Noi deſtineremo. Eſſi Corpi ſi riuniranno, o nelle Piazze, e nei Caſtelli, o in Campagna, ſecondo ſarà creduto più utile alla loro migliore iſtruzione.

§. XVI.

I Reggimenti di Guernigione eſſendo formati, come ſi è di ſopra detto al Cap Primo §. II. di Naturali coabitanti nel medeſimo luogo, divideranno queſta me-

desima istruzione in due volte all' anno, cioè una Settimana nella Primavera, tostochè sarà terminata l' istruzione dei Reggimenti di Cacciatori, ed un' altra Settimana nell' Autunno. In tale epoca verranno essi Reggimenti esercitati nel servizio di Guernigione in tutte le sue parti, elementarmente in quello di Campagna, ed ancora nell' esercizio, e Manovre di Battaglione, e di Linea.

§. XVII.

Il Corpo dei Tamburi, e Pifferi, Istrumentisti, ed i Trombetti riceveranno la loro prima istruzione al Capoluogo del Battaglione, ove il rispettivo Caporale avrà l' incarico di bene esercitarli, ed istruirli. Il Tamburo Maggiore, ed il Trombetto Maggiore vigileranno sù l' Istruzione di tutti i Tamburi, e Trombetti del Reggimento. Durante la loro permanenza lontana dal proprio Paese, riceve-

ranno soli Carlini quattro Siciliani giornalmente, dei quali sarà provveduto loro quanto è stabilito in questa Ordinanza per i rimanenti Volontarj al Capitolo V, dovendo depositare il Carlino in Cassa economica.

Tale Istruzione però non potrà oltrepassare un mese al più, sotto la risponsabilità dei Superiori del Corpo, ed allora i Tamburi, e Pifferi si ritireranno ai rispettivi Paesi. I Pifferi dei Reggimenti di Cacciatori verranno istruiti nel tocca del Cornetto. Gli Strumentisti della Fanteria, ed i Trombetti della Cavalleria similmente, per la prima istruzione, si riuniranno ai Capiluoghi dei rispettivi Reggimenti, e verranno ammaestrati in tutti i Tocchi di Guerra dal proprio Tamburo, o Trombetto Maggiore.

Volendo Noi testimoniare ai Volontarj tutti, che devono comporre questo

Esercito la nostra Sovrana considerazione in ogni parte, ordiniamo, che dei Tocchi di guerra per questi Corpi, le Bande, i Tamburi, ed i Trombetti non imparino mai quello delle Bacchette, come una punizione, che non avrà mai luogo fra questi Individui, che il solo punto di onore, ed il proprio interesse anima a militare sotto le nostre Bandiere.

§. XVIII.

In tempo di Guerra, essendo tutti i Corpi, sì di Fanteria, che di Cavalleria, Artiglieria, e Zappatori, riuniti e per intero, o per Battaglioni, verranno continuamente, ed indifessamente istruiti nei loro accantonamenti, Campi, e Guernigioni.

§. XIX.

L' Istruzione in tutte le sue parti è principalmente affidata ai Direttori, Maggiori, Ajutanti Maggiori, ed Ajutanti,

i quali però non potranno dispensarsi di usare tutti gli atti dovuti di subordinazione ai loro rispettivi Superiori.

CAPITOLO SETTIMO

Servizio.

§. I.

Il Comandante Generale, e sotto i suoi ordini il Direttor Generale, sono gl' immediati Superiori di tutti i Corpi, ed Individui componenti questo Esercito di Volontarj Siciliani, e addetti al medesimo. Essi direttamente faranno presente a Noi il tutto, per il canale della Real Segreteria di Stato, e Guerra, o per quello dell' Ispezione Generale. Goderanno, e conserveranno sempre, ed in ogni incontro tutti gli onori, e prerogative, ed autorità annesse, e dovute alla loro Suprema graduazione, ed incarico.

§. II.

Il Maggior Generale sotto gli ordini

del Comandante, e del Direttor Generale, è il solo direttamente a Noi risponsabile dell' organizzazione, istruzione, manutenzione, e disciplina in ogni sua parte de' Corpi, ed Individui tutti di questo Esercito. Egli conserverà presso di se i Registri generali di tutti i Volontarj, sopra tutto quanto li riguarda: a lui saranno passati tutti gli ordini che rispetto ai medesimi, ed al servizio, che dovranno prestare, potranno emanare la Real Segreteria di Stato, e Guerra, il Capitan Generale, il Comandante Generale delle Armi di questo Regno, lo Stato Maggior Generale, il Comandante, ed il Direttore Generale di questi Corpi di Volontarj, e ne sarà risponsabile della pronta, ed esatta esecuzione. Rappresenterà pel canale del Comandante Generale, ed in suo luogo del Direttor Generale tutte le sue riflessioni, varia-

zioni, e progetti, che crederà utili al migliore del nostro servizio. Per il medesimo canale presenterà la nomina agli ascensi, ritiri, ed aggregazioni degli Uffiziali di qualunque grado, o di qualunque arme di tutti i Corpi, che compongono questo Esercito, tenendo presente lo stabilito pelli medesimi nel Capitolo II. Visiterà, ed ispezionerà i Corpi, ogni qualvolta lo crederà necessario, ed in tali Riviste Generali disporrà quanto conoscerà di migliore, e di più utile al nostro Real servizio, dandocene conto per li canali sopraddetti. Avrà il dritto di chiedere alla Deputazione del Regno, ai Tribunali, ed alli Magistrati tutti, tutti quei lumi, che potranno bisognargli per lo esatto adempimento della sua commissione. Formerà mensualmente il rapporto Generale a Noi, al Comandante, ed al Direttore Generale di questo Eser-

cito, di tutta la forza, novità, e stato del medesimo. Per non venir meno all' esattezza di questa complicazione d' incumbenze, egli avrà uno stato Maggiore destinato alla sua immediazione, formato da un Ajutante Generale, e due Ajutanti, che potrà nominare a sua scelta fra gli Uffiziali dell' Esercito di Linea, un Segretario, del quale passerà a Noi la nomina per venire approvato, accordando al medesimo gli averi di Ducati trenta al mese, e al Maggior Generale per gasto Ducati cento, ed agli Ajutanti Maggiori Generali Ducati cinquanta l' uno al mese.

§. III.

Gli Ajutanti Maggiori Generali, riguardo ai Corpi della loro ispezione, avranno le autorità, prerogative, ed incumbenze, che le Ordinanze dell' Esercito di Linea accordano, ed incaricano

agl' Ispettori. Essi formeranno, a tenore delle Ordinanze, i rapporti, e daranno conto di tutto al Maggior Generale, e per il solo suo canale passeranno ogni qualunque rappresentanza, e ne riceveranno i risultati. Saranno incaricati del Dettaglio Generale di tutti i Corpi della loro ispezione. Faranno la loro ordinaria residenza al Capoluogo del Valle. Ammetteranno i nuovi Volontarj, regolandosi esattamente nel modo detto ne' varj Capitoli del presente stabilimento, e porranno la firma alle loro Patentiglie. Vigileranno, che niuna Università venga mai gravata al di là del numero stabilito di Volontarj, che deve somministrare secondo la Mappa Generale, che abbiamo stabilito; e siccome può benissimo accadere, che una Università, in seguito di questo primo arrollamento, minori, o aumenti di popolazione, pria-

chè aumentare, o minorare il numero de' Volontarj, devon farlo presente al Maggior Generale, il quale in seguito delle nostre Sovrane disposizioni, ne passerà gli ordini corrispondenti. Daranno il congedo a quei Volontarj, che stimeranno non più atti a servire, o per l' età, o per gli acciacchi di salute, o per le circostanze d' interessi particolari, e di famiglia, e saranno risponsabili della verità di quest' assunto. L' Ajutante Maggior Generale destinato per Subispettore della Cavalleria, invigilerà con la massima oculatezza, che gl' Individui, addetti alla medesima, siano precisamente di quelle condizioni indicate. Gli Ajutanti Maggiori Generali passeranno due Riviste annuali a tutti i Corpi della loro Ispezione, la prima all' entrare della Primavera, allora quando i Reggimenti si uniscono per intero, come stà di sopra espres.

so, e la seconda al cadere dell' Autunno nel tempo, che non porti disturbo ai lavoratori l' abbandonare la Campagna per due, o tre giorni; in questa seconda rivista non potranno riunire i Reggimenti, che per Compagnie, o per Battaglioni, regolandosi in modo, che il dispendio non deve essere maggiore di tre giorni di averi. In ciascheduna Rivista verificheranno scrupolosamente l' Istruzione, e l' esattezza di quanto è prescritto in questo stabilimento in ogni suo particolare assunto, ed in ogni altro mai possa accadere in appresso, chiamandone Noi rigorosamente risponsabili essi Ajutanti Maggiori Generali. Prenderanno esatto conto dello stato di Vestiario, Cuojame, Armamento, Casse di munizioni, e di Economia, e con somma accuratezza esamineranno l' esatta amministrazione di quest' ultima. Pazientemente ascolteran-

no tutte le lagnanze, e ricorsi, che loro saranno presentati dai Volontarj, o da altri riguardo ai medesimi, e daranno non solo sù questo assunto, ma in qualunque altro riguarda il servizio, la manutenzione, e disciplina, tutte quelle provvidenze, che giudicheranno opportune, e che le Ordinanze pongono in loro dritto di usare, e per le rimanenti ci chiederanno per la via dei canali regolari, quelle che crederanno necessarie. Avranno la facoltà di reclamare dai rispettivi Giurati, e Proconservatori di ogni Università di quelle formanti le Truppe della loro Ispezione, tutti quei lumi che conosceranno poter loro bisognare al miglior nostro servizio, presentandoci per i detti canali regolari le loro riflessioni; ed all'. oggetto di agevolar loro l' adempimento di tutti questi incarichi, accordiamo a ciascheduno di essi a sua scelta due Aju-

tanti alla ſua immediazione, uno dei quali diſimpegnerà le funzioni di Segretario.

§. IV.

I Colonnelli, com' è detto nel primo Capitolo, saranno ſempre Baroni del Regno. Essi conserveranno sopra tutti gl' Individui del loro Corpi, e sopra quelli aggregati ai medesimi le autorità, e facoltà, che le Ordinanze Generali prescrivono, ed accordano a tale impiego. Qualora il Reggimento è unito, il Colonnello sarà riſponſabile della più eſatta diſciplina, regolandosi con quanto è da Noi preſcritto nelle Generali Ordinanze; ma quando i Volontarj ſono sciolti, e vivono nelle proprie caſe, i Colonnelli avranno sù di essi quella autorità ſemplicemente neceſſaria a conſervare fra loro, ed eſſo lui il dovuto ſpirito di ſubordinazione militare, e non potrà punirli, che per cauſe di mera pertinenza del ſer-

vizio. Avrà egli il dritto della nomina degli Uffiziali del proprio Corpo agl' impieghi vacanti, come si pratica nei rimanenti dell' Esercito di Linea, e per l' impiego di Alfiere proporrà quei Volontarj di distinta nascita, e beni di fortuna, che abbiano voluto ascriversi in questo Esercito di Volontarj, e che oltre ad una buona condotta, abbiano dato pruove non equivoche di applicazione, e genio militare. Tal nomina però cadrà in tempo di Guerra sempre indistintamente sopra quei Volontarj di qualunque grado, e condizione essi siano, i quali si sono notoriamente distinti. Per lo rimpiazzo dei Bassi-Uffiziali si regolerà con il prescritto delle Ordinanze. Passerà tutte le sue rappresentanze per il canale del proprio Ispettore. Promuoverà la reclutazione, e sarà egli direttamente a Noi risponsabile; che il Reggimento, del qua-

le gli è ſtato affidato il carico, sia ad ogni ordine pronto, e completo di Uomini, e di Cavalli, come ancora di Veſtiario, Cuojame, Armamento, e Munizioni, qualora gli siano ſtate una volta consegnate. Non gli ſarà per verun caso mai permeſſo di poter paſſare un Individuo di una Compagnia, o di una Squadra in un' altra, giacchè niuno può essere forzato a cambiar domicilio. Egli, come è di ſopra eſpreſſo nel Cap. II. §. II. non sarà obbligato far la sua ordinaria reſidenza al Reggimento, qualora queſto non è riunito; e nel caſo che in tempo della riunione del suo Reggimento in tempo di pace valide circoſtanze di ſalute, e d'intereſſe gli vietino preſentarvisi, dovrà a Noi esporlo per i regolari canali, ed ottenerne la noſtra Sovrana permiſſione. Malgrado la sua assenza riceverà dal Direttore, e rimetterà settimanalmente

all' Ajutante Maggior Generale ſotto Ispettore il Rapporto, e lo ſtato del Reggimento, ma qualora egli non vi è preſente, gli ordini anderanno ſtabilmente al Direttore, il quale eſeguendoli, gliene darà conto per intelligenza.

§. V.

I Direttori, ſotto gli ordini del Colonnello, e come è già detto, avranno particolarmente la riſponſabilità dell' organizzazione, Iſtruzione, Manutenzione, e Diſciplina del riſpettivo Corpo. A conſeguire un tal fine, devon eſſi fare inceſſantemente la loro reſidenza al Capoluogo del Reggimento, e conſerveranno ſopra del medeſimo tutte le facoltà, ed autorità dei Colonnelli, eſſendo conſiderati in tutto, e per tutto come Colonnelli in ſecondo. Allor quando i Volontarj non ſono riuniti, i Direttori ſi regoleranno precisamente circa la loro auto-

sità sopra i medesimi, con quanto è detto nell' antecedente paragrafo di quella accordata ai Colonnelli, e si guarderanno bene dall' ingerirsi nella più minima parte, con i Magistrati, e Giurati delle Università per quello, che non riguarda meramente il servizio. Saranno però al contrario fermi, ed esatti nell' esigere quanto abbiam Noi stabilito in questo regolamento circa a Giurisdizione, e somministrazione di Averi, ed alloggio, mentre nel proibire ai Direttori di usar giammai delle violenze, s' incarica loro severamente di dar subito senza riguardo alcuno conto all'Ajutante Maggior Generale, ed al Colonnello nel tempo istesso, onde informati Noi, possiamo emanar quelle disposizioni, che crederemo opportune. I Direttori avranno parimenti in assenza del Colonnello il dritto di rappresentare direttamente al proprio Ajutante Maggio-

re Generale Ispettore, non meno che di dare tutte quelle disposizioni, ch' essi stimeranno convenevoli al migliore del nostro servizio, ed a tenore di come viene regolato nelle Ordinanze Generali per i Comandanti de' Corpi; ma non potranno dispensarsi di dar conto di tutte le rappresentanze, e disposizioni che faranno al proprio Colonnello, formandogli settimanale rapporto; e regolandosi precisamente con quanto le Ordinanze di Piazza prescrivono riguardo al comando, e autorità del Tenente Colonnello in assenza del Colonnello. Qualora però il Colonnello è presente, sarà il tutto a lui direttamente comunicato, e regolerà egli il Reggimento, ma non potrà dispensarsi di consultare il Direttore. Chiamiamo essi Direttori risponsabili di tutte le incumbenze indossate ai Colonnelli, giacchè sono essi quegli esperti, e veterani Uf-

fiziali, che abbiamo prescelto per conseguire l' utile intento di esistere sempre un' armata di riserva, istruita, ed organizzata ad ogni bisogno dello Stato.

§. VI.

I Tenenti Colonnelli faranno la loro residenza ai Capiluoghi dei rispettivi Battaglioni, ed uno di essi potrà assentarsi, mentre nel Capoluogo del primo Battaglione esiste sempre il Direttore del Reggimento, ed in tal caso l' altro Tenente Colonnello, qualunque sia il Battaglione, del quale è incaricato, passerà a risiedere al Capoluogo del secondo Battaglione. I Tenenti Colonnelli però non potranno assentarsi senza il permesso, e l' intelligenza del proprio Colonnello, e dell' Ajutante Maggiore Generale Ispettore, il quale potrà accordargliela per un mese, e qualora vogliano assentarsi per più tempo, avranno bisogno del no-

ſtro congedo, che chiederanno, ed otterranno per il canale regolare. I Tenenti Colonnelli diſimpegneranno tutte le funzioni, che corriſpondono al loro impiego, e ne goderanno tutte le prerogative. Per quello riguarda il riſpettivo Battaglione saranno riſponſabili con particolarità della più esatta esecuzione di quanto è prescritto nel presente stabilimento. In assenza del Colonnello, e del Direttore, il Tenente Colonnello più antico prenderà il comando del Reggimento.

Avendo Noi ſtabilito, che l' impiego di Colonnello ſia sempre coverto da un Barone del Regno, e da un altro canto non volendo defraudare i Tenenti Colonnelli di queſta prima formazione di un regolare ascenso, promettiamo loro, che qualora essi dopo un dato tempo di servizio attivo, e buona condotta moſtrino intelligenza, talenti, ed applicazione

militare, e ſi vorranno ſottoporre ad un rigoroso esame, potranno aver conferita la Tenenza Colonnella, o il comando di un Reggimento dell' Esercito di Linea.

§. VII.

Il Maggiore di ogni Reggimento riunirà in se solo tutte le incumbenze, che le Ordinanze prescrivono ai due Maggiori di Reggimento nell' Esercito. Egli conserverà preſſo la sua persona l' Archivio: sarà incaricato di tutto il dettaglio del Servizio, Organizzazione, Istruzione, Manutenzione, e Disciplina: farà la sua ordinaria reſidenza al Capoluogo del Reggimento. Per l' ascenso sarà conſiderato nelle vacanze di Primo Maggiore della Linea.

§. VIII.

Gli Ajutanti Maggiori, sotto gli ordini del riſpettivo Tenente Colonnello, eserciteranno ciascheduno nel proprio Bat-

ragione le medesime funzioni, ed incarichi, che il Maggiore esercita per l' intiero Reggimento; conserveranno presso di loro il rispettivo Archivio particolare del Battaglione; faranno la loro ordinaria residenza al Capoluogo del medesimo, e saranno direttamente risponsabili dei medesimi carichi, dei quali è risponsabile il Maggiore per l' intiero Reggimento; verranno essi assistiti dall' Ajutante, e dal Forier Maggiore; il primo per tutto quello riguarda Organizzazione, Istruzione, Disciplina, Dettaglio, ed il secondo per gli Averi, e Manutenzione. In assenza del Maggiore, il più antico Ajutante Maggiore del Reggimento, ne disimpegnerà interamente l' impiego, e dovrà risiedere al Capoluogo del Reggimento, presso il Comandante del medesimo; verrà supplito nel suo incarico da quell' Uffiziale subalterno dello stesso Battaglio-

ne, il quale per applicazione, e talenti naturali sia dotato d' intelligenza, e di capacità. Essi Ajutanti Maggiori, qualora gli corrisponda l' impiego di Capitano ne' Corpi della Linea, dalli quali sono venuti a servire in questi come tali Ajutanti Maggiori, passeranno a coprirlo.

§. IX.

Gli Uffiziali tutti disimpegneranno ciascheduno secondo il rango, che cuoprono, il dovere particolarmente ad essi prescritto dalle Ordinanze Generali sù tutti i Rami: ne faranno il servizio con esattezza, e ne goderanno le prerogative. Conserveranno sempre la loro autorità sugl' Individui dei loro Corpi per quello solo riguarda il servizio militare, e non mancheranno di esigere in ogn' incontro il rispetto, che dai medesimi è loro dovuto; venendo però ad essi severamente proibito abusare di tal caratteristica

per affari proprj, e molto meno mescolarsi di particolari interessi.

Gli Uffiziali goderanno gli ascensi nello ſteſſo Reggimento, per merito prima, e per antichità di poi. I Capitani verranno regolarmente promossi a Tenenti Colonnelli; ma reſteranno là, e non faranno mai ascenso ad altro grado Superiore se non abbiano prima servito in quello di Secondo Maggiore della Linea, impiego, al quale poſſono beniſſimo aspirare, qualora siansi applicati, e vogliano sottoporsi al concorso per divenirlo, come è di ſopra detto al Capitolo Secondo.

Gli Uffiziali saranno ripartiti per la loro ordinaria reſidenza, uno per ogni tre Squadre nella Fanteria, e per due nella Cavalleria. Essi lungi dal pretendere prerogative (conſeguenze dell' abuso) su i Magiſtrati Civili, e proteggere con malinteso zelo la condotta irregolare dei lo-

ro Individui, saranno risponsabili al Governo, e per esso a Noi della buona condotta dei loro Volontarj, e della pubblica tranquillità delle rispettive Universtà.

§. X.

Il Quartier-Mastro sarà incaricato sempre, ed in ogni luogo delle funzioni, che le Ordinanze Generali prescrivono al suo impiego: Egli farà l' ordinaria sua residenza al Capoluogo del Reggimento ma allora quando il servizio lo richiede; si condurrà ove convenga; ed ove i Superiori lo destineranno.

§. XI.

I Cappellani; qualora i Reggimenti, o i Battaglioni sono riuniti, disimpegneranno in tutto e per tutto le incumbenze, e funzioni del loro Santo Ministero, secondo è da Noi prescritto nelle Ordinanze Generali; ma qualora i Volontarj non sono riuniti in Corpi, i Cappellani

non eserciteranno veruno incarico, e non avranno giurisdizione alcuna sopra i Volontarj, dovendo questi rimaner soggetti nello spirituale alla rispettiva ordinaria giurisdizione Ecclesiastica.

§. XII.

Gli Ajutanti disimpegneranno sempre, ed in ogni tempo le funzioni del loro impiego ciascheduno al proprio Battaglione. Non potranno esser mai promossi ad Uffiziali di questo Esercito di Volontarj; qualora non abbiano le circostanze prescritte di condizione, proprietà di beni, o meriti contratti per divenir tali. Non tralasceremo però di prendere in dovuta considerazione quegli Ajutanti; che in questa prima formazione verranno dall' Esercito di Linea per accordar loro i corrispondenti ascensi nel medesimo. Gli Ajutanti, nelle vacanze verranno regolarmente rimpiazzati dai Por-

tabandiere. Saranno di residenza ciascheduno al Capoluogo del rispettivo Battaglione all' immediazione del Tenente Colonnello, e dell' Ajutante Maggiore, e sono essi Ajutanti direttamente risponsabili dell' Istruzione de' Bassi.Uffiziali.

§. XIII.

I Portabandiere, abbenchè della Classe dei Volontarj, e come tali non obbligati a prestar servizio, che nei giorni, nei quali sono chiamati, e soccorsi del Prest, pur nondimeno in considerazione, del loro rango, che li approssima ad un sicuro ascenso, assisteranno gli Ajutanti per quanto i loro interessi glielo permetteranno. Verranno perciò situati nei Capiluoghi di quelle Compagnie le più lontane dai Capiluoghi dei Battaglioni, per ivi disimpegnare le commissioni, delle quali vorranno incaricarli i loro Superiori.

§. XIV.

Il Chirurgo Maggiore, e sotto i suoi ordini i Chirurghi di Battaglione conserveranno il Regiſtro dei Volontarj componenti il loro Corpo, apponendo al margine le di loro qualità fisiche. Saranno risponsabili dell' Ammissione dei Volontarj, e dei congedi, qualora questi derivino per causa di salute. Il Chirurgo Maggiore, ed i Chirurghi non saranno ammessi qualora non promettono far la loro ordinaria residenza, il primo nel circondario del Reggimento, ed i secondi in quello del rispettivo Battaglione. Essi saranno obbligati assistere gratis i Volontarj di quella Università del proprio Corpo, ove son essi presenti.

§. XV.

I Pratici di Chirurgia, essendo scelti dai Naturali di quelle Università, che somministrano i Volontarj alla Compagnia,

nella quale sono considerati, saranno obbligati assisterli sempre, e riceveranno una modificata gratificazione, corrispondente alle loro fatighe, e dispendio. Si avrà cura ch' essi Pratici non solo siano istruiti nella facoltà Chirurgica, ma anco in quella Medica; e la di loro elezione malgrado essere in dritto del Colonnello, sarà presentata dai Chirurghi del Reggimento; ponendovi il Chirurgo Maggiore la sua prima firma alla Patentiglia. I Pratici non sono considerati nel numero dei Volontarj, che devono somministrare le Università.

§. XVI.

Il Maestro Armiere risiederà al Capoluogo del Reggimento, ed i suoi garzoni, uno per ogni due Compagnie al Capoluogo delle medesime. Essi sono in dovere di continuo visitare, e riattare le Armi, e conservarle in ottimo stato

Riceveranno la gratificazione dei loro lavori, ed accomodi, secondo la Tariffa, che sarà stabilita. Il Maestro Armiere, ed i suoi garzoni non fanno numero nelli Volontarj.

§. XVII.

Il Maestro Maniscalco, il Maestro Sellajo, ed i Maniscalchi, e Sellai di Compagnie sono obbligati curare i Cavalli di proprietà dei Volontarj; ed accomodare gli Arnesi dei medesimi in ogni tempo, ricevendo gratificazione, e soldo delle loro fatighe. Essi non faranno parte del numero dei Volontarj, e risiederanno i Maestri ai Capiluoghi del Reggimento, o di uno degli Squadroni, ed i Maniscalchi, e Sellai nel circondario delle rispettive Compagnie.

§. XVIII.

Tutte queste gratificazioni di Chirurghi, Armieri, Maniscalchi, e Sellai,

verranno pagate dal fondo della Cassa di Economia, formata dal Carlino, che i Volontarj lasciano del loro Prest, com'è detto al Cap. II. §. V., ed in seguito della firma, che porranno al rispettivo conto i creditori con il Visto Buono del Capitano della Compagnia.

§. XIX.

Ciascheduna Compagnia sarà ripartita in Squadre. Quelle di Fanteria saranno di un Caporale e nove Comuni, compresi in questi i Guastatori, i Tamburi, ed i Pifferi. Le Squadre della Cavalleria saranno di un Caporale ed otto Comuni, compreso il Tromba. I secondi Sergenti nella Fanteria saranno addetti uno per ogni tre Squadre, e nella Cavalleria uno per ogni quattro. Le Squadre della Fanteria verranno formate per intero dai Volontarj della stessa Università. Qualora un Volontario, voglia can-

giar domicilio, deve prevenirne il suo Superiore, il quale non potrà negarglielo, ed il Volontario passerà come aggregato in altra Squadra di quella tale Università, che egli va ad abitare. Di tal passaggio ne sarà dato conto al proprio Ispettore, perchè ammetta subito il rimpiazzo nella Squadra, ove è venuto meno il Volontario. L' uguale regola intendesi per i morti, e fugitivi, dovendosi esigere dal Capitano della Compagnia, per i primi l' attestato del Parroco del luogo, e per i secondi quello del Capitano di Giustizia.

§. XX.

Il Primo Sergente, ed il Foriere abiteranno il Capoluogo della propria Compagnia, e potendo accadere ch' essi siano di altra Università si condurranno il più sovente possibile al detto Capoluogo; giacchè il loro incarico esige una

continua assiduità presso il rispettivo Capitano, dovendo il primo portare il dettaglio del Servizio, Disciplina, Custodia d' armi, Vestiario etc. ed il secondo il conto degli Averi, Razioni, Foraggi etc. I primi Sergenti avranno l' ascenso a Portabandiere, ed i Forieri a Forieri Maggiori per merito, ed applicazione, e non mai per antichità.

§. XXI.

I Forieri Maggiori risiederanno ai Capiluoghi delli Battaglioni, ed assisteranno gli Ajutanti Maggiori, ed il Quartier-Mastro. Saranno considerati all' ascenso di Portabandiere in concorrenza con i Primi Sergenti.

§. XXII.

I Bassi-Uffiziali nei luoghi, ove non siano presenti Uffiziali, avranno la personale risponsabilità, che i Volontarj non solo non portino disturbo alcuno alla quie-

se pubblica, ma che di contrario siano l' esempio degli altri Naturali.

§. XXIII.

I Tamburi, Pifferi, e Trombetti faranno numero fra i Volontarj, e qualora non sono chiamati a prestar servizio, dimoreranno al par degli altri presso le rispettive loro famiglie. Nelle vacanze saranno rimpiazzati da ragazzi non minori dell' età di quattordici anni compiti. Qualora il Battaglione si riunirà, tutti i Tamburi, e Pifferi dello stesso si riuniranno, formando una Squadra, comandata dal Caporale dei Tamburi.

§. XXIV.

I Trombetti della Cavalleria si regoleranno nello stesso modo; s' intende anche lo stesso per gl' Istrumentisti componenti le Bande dei Reggimenti di Fanteria, e si procurerà ch' essi siano per quanto è possibile tutti Naturali della

medesima Università nel circondario del Reggimento. Essi Strumentisti sono Volontarj, ma non faranno parte della tangente stabilita ad ogni Università.

§. XXV.

I Volontarj destinati a formare i Corpi di Artiglieria, ed il Reggimento di Zappatori sono parimenti ripartiti in Squadre, con la proporzione da Noi stabilita per detti Corpi dell' Esercito; ma esse Squadre, quantevolte Noi non destineremo Uffiziali per stabilmente comandarle, verranno aggregate, e distribuite alle Compagnie dei Reggimenti rispettivi di Fanteria, e Cavalleria. Riguardo ad essi Volontarj Artiglieri, e Zappatori avrà luogo, e considerazione quanto è detto in tutto questo stabilimento riguardo ai Volontarj degli altri Corpi, ed essi Volontarj Artiglieri, e Zappatori dipenderanno dagli Uffiziali delle Compagnie, e

Superiori dei Reggimenti, ai quali sono aggregati. Circa però ai Bassi-Uffiziali dipenderanno dai loro proprj, a menochè non ve ne sia niuno presente, ed in tal caso riconosceranno per immediato loro Superiore quel tale di maggior graduazione del Corpo, al quale sono essi aggregati, esistente nell' Università di loro dimora. Detti Individui non faranno altro servizio, che quello che le nostre Ordinanze Generali prescrivono per i Corpi di dette Armi; ed i Zappatori al di più verranno addetti alla costruzione delle Strade del Regno, allora quando lo giudicheremo necessario.

§. XXVI.

Avendo Noi detto nel Cap. IV. § XXI. di voler destinare nel Reggimento de' Zappatori gli Uffiziali delle abolite milizie, ed altri al nostro piacimento, in tal caso i Volontarj, componenti il

Reggimento dei Zappatori, non saranno più considerati come aggregati ai Reggimenti di Fanteria, e si regoleranno sotto l' immediati ordini dei loro particolari Superiori nel preciso modo prescritto in questo stabilimento a tutti gli altri Corpi, che compongono questo Esercito di Volontarj.

§: XXVII.

Al Direttor Generale, Ispettori, Direttori, e Sotto Direttori di Artiglieria, e del Genio sarà rimesso il Piè di Lista nominativo dei Volontarj, che devono formare i Corpi delle loro arme, disteso per Squadre, Compagnie, Battaglioni, e Reggimento, notando al margine le Università alle quali appartengono. Nel momento, che questi Volontarj si riuniranno in Corpi, ancorchè per piccioli Distaccamenti destinati al disimpegno del particolare loro istituto, cesseranno dalla-

immediata dipendenza dei Superiori dei Corpi, ai quali sono aggregati, e passeranno sotto il comando di quelli di Artiglieria, e Genio; ed il Reggimento dei Zappatori ritrovandosi aver destinati i suoi Uffiziali, questi seguiranno le loro Compagnie, e Battaglioni. Il Màggior Generale di questo Esercito di Volontarj, come ancora gli Ajutanti Maggiori Generali, ed i Colonnelli, e Direttori non potranno fare verun cambiamento riguardo alla formazione dei suddetti Corpi di Artiglieria, e Zappatori, nè permettere cambio, ed accordare ammissione, o congedo ai Volontarj di queste arme, senza passarne l' intelligenza ai rispettivi Uffiziali Generali, e Superiori dell' Esèrcito di Linea di tale Arme. E viceversa questi nel tempo, in cui comanderanno i detti Corpi, non potranno eseguire veruna variazione su questo assun-

to senza prevenirne pria il Maggior Generale, e gli Ajutanti Maggiori Generali dell' Esercito di Volontarj. Essi Uffiziali Generali, e Superiori di Artiglieria, e Genio avranno il dritto di visitare, semprechè lo crederanno, i Volontarj addetti alle loro armi, esistenti nelle Università del Circondario delle loro Direzioni, e Sotto-Direzioni, e farli visitare dai Capitan-Tenenti di residenza, o altri Uffiziali dei loro Corpi da essi delegati, onde non solo verificare l' esistenza, ma l' Istruzione ancora. Avranno la facoltà di chiedere ai rispetivi Uffiziali Generali, e Superiori di questo Esercito di Volontarj il cambio di quelli, che non crederanno idonei al servizio del Cannone, e della Zappa; cambio che non potrà negarsi, ma dovrà essere messo ad effetto nei Volontarj della medesima Università. Ordiniamo Noi, che in questo Articolo

si vada con la massima armonia da una parte, e dall'altra, correndo nella nostra Sovrana indignazione quei Generali, e Superiori, i quali vogliono allontanarsene per un mal' inteso spirito di preferenza.

§. XXVIII.

Restando fermo, che i Volontarj destinati a formare i Reggimenti di Cavalleria siano con preferenza i Campieri tutti del Regno, cosi ritrovandosi questa Gente di continuo salariata dai rispettivi Baroni, e Possidenti, e per tale loro circostanza in obbligo di essere provveduta di Cavallo proprio, si otterà il vantaggiosissimo intento, che in ogni circostanza dello Stato siano pronti, e montati, e siamo persuasi, che questa forza stabilita con tal metodo non può mai venir meno. Qualora il Barone, o il Possidente congeda dal suo servizio particolare

il Campiere, bisogna che ne passi la notizia all' Uffiziale Comandante il Plotone, al quale appartiene il Campiere, ed esso Campiere verrà cancellato dalla Lista de' Volontarj di Cavalleria, e passerà a quella di Fanteria dell' Università, di cui è egli Naturale, a menoche non prometta conservare il Cavallo, e presentarlo ad ogni richiesta del Basso-Uffiziale della sua Squadra. Il Padrone, che avrà licenziato il Campiere, sarà tenuto indicare il nome, e l' Università del surrogato allo ſteſſo Uffiziale Comandante il Plotone, onde bisognando, per le vie regolari venga alliſtato queſto nuovo Campiere. Per veruna causa giammai potranno esser moleſtati i Padroni de' Campieri riguardo il congedo, o la ritenzione dei medeſimi al loro particolare servizio.

§. XXIX.

I Corpi de' Volontarj, e tutti gl' Individui componenti i medesimi non saranno effettivamente tenuti a prestar servizio, che nel solo bisogno dello Stato, e nell' interno del Regno; ma ciò non può esentarli, che per una straordinaria circostanza, sia di quiete pubblica, sia di misura politica, e di una sollenne festività ancora, non vengano impiegati; e lo saranno non solo per disposizione del Governo, ma per quell' ancora del Comandante Generale delle Armi, e dei rispettivi Governatori di Piazze, e Castelli. Si avrà però tutta la possibile delicatezza, che non vengano impiegati se non nel vero urgente bisogno, e per quanto è possibile il più vicino alle rispettive loro Università.

§. XXX.

I Volontarj per riunirsi verranno av-

visati dal Caporale della Squadra, in seguito dell' ordine a costui comunicato dall' immediato suo Superiore. Saranno obbligati condursi al luogo di riunione nel modo quì in seguito prescritto; e dovendo riunirsi per Compagnia dopo di esserlo per Squadra, si porranno in marcia per il Capoluogo della Compagnia, formati in Squadre, e condotti da' rispettivi Bassi-Uffiziali.

Giunti che saranno al detto Capoluogo, il Primo Sergente riunirà tutte le Squadre, e previo il permesso del Capitano distribuirà ad ogni Volontario i corrispondenti generi di Vestiario, Cuojame, ed Arnesi da Cavallo, ricevendone le consegne dai Secondi Sergenti, e Caporali: assegnerà indi le Armi, le quali devon essere numerate. I Sergenti saranno principalmente risponsabili, che tali generi di Vestiario, ed Armamento fian sem-

pre ben conservati, essendone ciascun Volontario risponsabile di quelli assegnateli, dapoichè se le logorazioni, ed il consumo derivino dalla sua poca attenzione, oltre un corrispondente castigo, sarà obbligato rifarli di proprio conto, e non già dalla Cassa di Economia.

§. XXXI.

Terminato, che avranno i Volontarj il loro servizio, e per le vie regolari, verranno congedati, ritornando alle rispettive Case con lo stesso ordine, con il quale ne sono partiti, e non cesseranno di essere sotto il comando del Caporale della Squadra, se non quando saranno giunti precisamente alla propria casa. Prima di partire deporranno le Armi, e qualunque genere di Vestiario, Cuojame, Arnesi da Cavallo, che non siano di proprio conto, allo stesso luogo, ed alla medesima persona, dalla quale lo avranno ricevuto.

§. XXXII.

In ciascheduna Università sarà destinato con designazione un luogo pubblico, o pure un Convento, il quale debba servire di Caserna ai Volontarj, allora quando verrà loro ordinato riunirsi in Corpo; ed in quelle Università, Capiluoghi di Squadrone, Battaglione, o Reggimento dovrà essere uno, o più luoghi corrispondenti alla forza. In esso luogo saranno destinate due diverse sale, una per ripostare, e gelosamente custodire le Armi, sotto la responsabilità dell' Uffiziale più graduato colà residente del Corpo, al quale appartengono, e del Capitano di Giustizia del luogo; nell' altra sala saranno conservati tutti i generi di Vestiario, Cuojame, Arnesi da Cavallo, ed Utensili da letto, e da Quartiere. I Giurati avranno tutta la cura, ed attenzione che i detti luoghi destinati per Caser-

ne nelle circoſtanze di acquartieramento, ſiano ben cuſtodite, e cautelate, non mancando mai de' neccesarj accomodi, onde essere i Volontarj ben alloggiati. Le Chiavi delle due sale saranno depositate nelle mani del Comandante Militare. Beninteso che le Sale, o ſiano Camere per cuſtodia del Veſtiario, e delle Armi ſiano fiſſe, e i Quartieri deſignati soltanto a servire al biſogno, badandosi a dare il minore incomodo ai particolari, e perciò ſi abbiaao a preferire i Conventi, i Magazzini, e le Case Baronali.

§. XXXIII.

I Volontarj Naturali di quelle Piazze, o Università, nelle quali sono chiamati a preſtar servizio, non ſono tenuti a rimanere aquartierati ſenza un particolare ordine del Comandante del luogo, o di quello del Corpo, i quali di tale loro diſpoſizione saranno tenuti darne a Noi con-

to per i canali regolari. In ciaschedun Capoluogo di Plotone, Compagnia, Squadrone, o Reggimento di Cavalleria saranno indicate le corrispondenti Stalle da servire nella riunione de' Corpi. I Giurati saranno risponsabili della prontezza, buona tenuta, e comodo delle suddette Stalle, nel modo stesso, che si è detto per i Quartieri nel paragrafo precedente.

§. XXXIV.

Le Università provvederanno, che nei Quartieri assegnati venga somministrato, e provveduto il comodo di sola paglia per dormire.

§. XXXV.

Ricevuto l' ordine un numero di Volontarj qualunque per condursi da un luogo all' altro, il Comandante rispettivo riceverà dalla Cassa Economica la paga, e gli Averi di Foraggio per cinque giorni, con anticipazione per tutta la Gen-

re, che deve marciare sotto i suoi ordini. Qualora sia un' intiera Compagnia, riceverà detti Averi per quindici giorni. Se poi è un intero Battaglione, che deve mettersi in marcia, la Cassa del Reggimento dividerà perfettamente tutti i suoi Averi, e fondi per mettà. Nella Cavalleria s' intende questa proporzione divisa, e suddivisa per Plotone, Compagnia, e Squadrone, con la stessa proporzione di cinque giorni per il Plotone, quindici per la Compagnia, ed una quarta parte del totale degli Averi, e Fondi del Reggimento per un Squadrone. Il Quartier-Mastro di ogni Reggimento porterà il conteggio con tutte le Università, che avranno soccorso i Volontarj nei loro transiti, o residenze, riguardo a quanto hanno potuto richiedere essi Volontarj di Vitto, Alloggio, e Foraggi, sollecitamente rimborsandoli con i fondi, che noi

assegniamo ad ogni Corpo in questo stabilimento. Ordiniamo però, che sotto la nostra Sovrana indignazione i Giurati delle rispettive Universitá non facciano mai venir meno quei tali generi di Vitto, Alloggio, e Foraggi, che sará stato loro prevenuto approntare per il transito, o la residenza dei Volontarj: bene inteso, che lor siano stati legittimamente incaricati dai Comandanti delle Truppe, mentre in caso contrario non avranno dritto a rimborso alcuno.

Sará cura dei rispettivi Superiori punire severamente quegli Uffiziali, e Bassi-Uffiziali, Comandanti di Truppe, che abbuseranno nel farsi somministrare detti Generi dalle Universitá, al di là di quello da Noi stabilito in questa nostra particolare Ordinanza, ma ben anco in quella Generale, ed oltre il rimborso dei danni

di conto proprio, verranno puniti con la privazione dell' Impiego.

§. XXXVI.

Il Comandante di qualunque numero di Volontarj riunito a tenore del Cap. V. §. II. dispenserà giornalmente a ciascheduno di essi, grana sedici siciliani, rimetterà Carlino uno a testa giornaliero nella Cassa Economica del Reggimento, e con le rimanenti grana ventiquattro, provvederà con anticipazione il Rancio ad ogn' Individuo. In tempo di Guerra attiva i Volontarj riceveranno la razione dai Regj Provisionieri simile a quella dei rimanenti Soldati dell' Esercito di Linea, con il solo disconto delle grana ventiquattro, com' è già detto nel Capitolo Quinto.

§. XXXVII.

Il Rancio, e la Razione sarà somministrata a mezzo giorno. Il Foriere

della Compagnia, ed in sua vece un intelligente Basso-Uffiziale avrà l' incarico di provvedere con anticipazione i commestibili, e sarà rigorosamente punito della trasgressione, ritardo, o cattiva qualità. Il Primo Sergente della Compagnia, o il Basso Uffiziale più antico, e graduato del Distaccamento, farà la distribuzione, presente un Uffiziale della Compagnia, e nel farla, ne misurerà tutti i generi, perchè ogni Volontario sia pienamente soddisfatto, e sicuro di ricever quello, che gli è dovuto. Si destinerà un Volontario ranciere per ogni due Squadre, il quale avrà la cura di cuocere, ed apparecchiare le Razioni, e nelle marce essi Rancieri unitamente al Furiere precederanno la Truppa nei transiti, onde farle trovare pronti i Viveri, ed alloggi.

§. XXXVIII.

I Volontarj addetti ai Corpi di Artiglieria, e Zappatori, qualora sono chiamati a riunirsi in Distaccamenti, Compagnie, o Corpi intieri, verranno avvertiti dai Superiori del Corpo, al quale appartengono come aggregati, e seguiranno tutte le medesime regole di sopra espresse, le quali similmente saranno rigorosamente praticate dagli Uffiziali di tali Arme, che Noi destinassimo per comandarli. Essi Uffiziali conteggeranno coi rispettivi Quartier-Mastri dei Reggimenti, ai quali sono aggregati essi Volontarj.

§. XXXIX.

Ciascheduna Squadra sarà provveduta di una Marmitta di rame sufficiente a cuocere dieci razioni, ed un Cucchiajo da Caldaja; ad ogn' Individuo sarà assegnato un Piatto di ferro

bianco a scodella, ed una Posata di ottone. Questi generi per questa prima volta non potendosi costruire dalle Casse di Economia per esser nascenti, vogliamo lusingarci, che i Colonnelli le provvederanno di conto proprio. Essi generi verranno conservati, e tenuti in buon essere dal Caporale di ogni Squadra, sotto la sua risponsabilità. Ogni Volontario sarà obbligato provvedersi di una picciola Borsetta in pelle contenente un Pettine, Aghi, Filo, e qualche Cencio, oltre due Spazzole, una per il Vestito, ed altra per le Scarpe. I Volontarj di Cavalleria saranno tenuti provvedersi inoltre del Murale, Capezza, ed un Sacchetto con gli Utensili necessarj al governo del Cavallo. Saranno tutti i Volontarj tenuti a far uso della propria loro Biancheria, e dovranno almeno esser provveduti di due Camicie, e tre paja di Cal.

ze in filo. A coloro, che sono sprovvisti di detti generi di Biancheria, provvederà la Cassa di Economia con il disconto, che si converrà con ciaschun Volontario, non potendo per questi generi erogarsi il fondo Economico del Carlino a testa. S' intende, che ogni sei mesi di servizio sarà provveduta una Camicia, ed un pajo di Calze con il disconto straordinario sopraddetto.

§ XL.

Subitochè un Corpo qualunque, di qualunque forza sia, di questo Esercito di Volontarj sarà riunito, darà la sua guardia di Buongoverno in ogni Quartiere, e da tutti gl' Individui compresi gli Ufficiali, si farà l' intiero, ed esatto servizio, come prescrivono le Ordinanze Generali.

§ XLI.

Le Bandiere, li Stendardi, la Cap-

pella, la Cassa Militare, e quelle delle Munizioni da Guerra, verranno di continuo custodite dal Comandante del Reggimento, ed in sua casa, menochè le Casse di Munizioni, che sarà egli però risponsabile, che siano in un luogo sicuro. Qualora il Colonnello non sia presente, nè il Direttore, saranno custodite in casa, e sotto la risponsabilità del Comandante interino del Reggimento. Ai Capiluoghi dei Secondi Battaglioni lo saranno in Casa, e presso il Tenente Colonnello Comandante.

§. XLII.

Giornalmente sarà mantenuta in tutto l'anno una guardia di onore alle Bandiere, onde ispirare ai Volontarj il sommo sentimento, che devono concepire verso le medesime, riconoscendole il segnale, e la guida dell'onore, e considerarne la perdita, come uno scorno irre-

parabile, e perpetuo. Tale guardia, come tutte quelle di onore, che somministreranno questi Corpi, è il solo servizio, per il quale non riceveranno paga alcuna (s' intende qualora non sono riuniti per altro servizio, mentre in tal circostanza si trovano già godere del Diario stabilito avere).

§. XLIII.

In Guernigione, ed in Campagna, qualunque Truppa di questi Corpi si trova riunita, farà indistintamente tutto il servizio, come quelli dell' Esercito di Linea.

§. XLIV.

Com' è detto nel Cap. Primo §. II. i Reggimenti di Guernigione sono destinati meramente al solo servizio, e difesa della rispettiva Piazza, o Città, della quale son essi Naturali. Ogni qual. volta però ne partano le Truppe di Li-

nea, sono obbligate rimpiazzarne il servizio. In tempo di guerra saranno tenuti a custodire i Trincieramenti, e gli Avan-posti della rispettiva Piazza, come ancora il ristretto suo littorale. In tempo di pace detti Reggimenti di Guernigione non potranno dispensarsi prestare il servizio, che la quiete pubblica esige, come ancora le Guardie delle Chiese, Teatri, e Luoghi pubblici, praticando tali servizj con tutte le formole, e dipendenze prescritte dalle Ordinanze Generali di Piazza,

§. XLV.

I Reggimenti dei Cacciatori, e quelli di Cavalleria, saranno similmente tenuti, qualora sono richiesti, a prestare tale servizio di polizia nelle Università del rispettivo Circondario, o Valle, per conservare il buon ordine, e la pubblica sicurezza. I Magistrati del Regno avranno

il dritto d' impiegarli per tale utile servizio dello Stato, cercandone il permesso al rispettivo Ajutante Maggior Generale, il quale ne darà subito conto al Comandante Generale delle Armi, e qualora la richiesta dai Magistrati venga direttamente fatta a detto Comandante Generale, ne scioglierà egli gli ordini, che stimerà convenienti, per mezzo del Maggior Generale di questo Esercito di Volontarj.

§. XLVI.

A tutti quei Volontarj, che soffriranno l' onorata disgrazia di essere inutilizzati a procacciarsi la propria sussistenza, per cagione di ferite riportate dal nemico, accordiamo loro vita durante gli Averi dei Carlini cinque giornalieri per intiero. Come ancora accordiamo alle Vedove di coloro di essi Volontarj gloriosamente periti in difesa della Patria,

Carlini tre giornalieri vita durante. Prò-mettiamo tutta la noſtra conſiderazione alli figli Orfani dei bravi morti sul Campo della Gloria.

CAPITOLO OTTAVO

Onori.

§. I.

Agli Uffiziali Generali, Superiori, Capitani, Subalterni, ed Individui tutti di queſto Eſercito di Volontarj, saranno resi in ogni tempo tutti gli onori, e mantenute in ogni circoſtanza tutte le prerogative, che le Ordinanze Generali accordano agli Uffiziali, ed Individui del medeſimo, secondo il loro rispettivo grado, ed impiego. E tali onori, prerogative, e diſtinzioni, non solo lor verranno accordate di continuo dai Corpi di queſto Eſercito di Volontarj, ma da quelli tutti dell' Eſercito di Linea, ed in qualunque luogo.

§. II.

I Corpi, ed Individui di questo Esercito di Volontarj, essendo considerati in tutto, e per tutto parte della nostra Armata, renderanno, e riceveranno in tutti i luoghi, e circostanze gli onori dovuti agli Uffiziali, e persone militari di ogni grado.

§. III.

I Corpi de' Volontarj di questo Esercito di Volontarj, cederanno la dritta a quelli della Linea, ma i Granatieri, allor quando saranno soli, e distaccati dal loro Battaglioni, non la cederanno, che ai soli Granatieri, e prenderanno la dritta ai Fucilieri, e Cacciatori della Linea.

§. IV.

Tutte le volte, che i Corpi di questo Esercito concorreranno a prestare il servizio con quelli della Linea, ad eccezione dei Granatieri Reali, le guardie

di onore saranno somministrate alternativamente.

§. V.

Il giorno della festività del Santissimo Sagramento, i Volontarj di ciascheduna Universität si riuniranno nel proprio luogo, e renderanno gli onori nel modo prescritto dalle Ordinanze Generali.

§. VI.

All' arrivo, e partenza Nostra, della Regina, e del Real Principe, e Principessa Ereditaria, i Volontarj di quella tale Universität prenderanno le Armi, e renderanno gli onori corrispondenti.

§. VII.

Lo stesso praticheranno per i Principi, e Principesse Reali, e per quelli del Sangue, Capitani Generali, e tutt' altra Persona, per la quale è da Noi prescritto nelle Reali Ordinanze, che tutte le Truppe di una Guernigione prendano le Ar-

mi. Lo praticheranno parimenti per il Comandante Generale delle Armi del Regno, e per il Direttor Generale di questo Esército.

§. VIII.

Al Maggior Generale, ed Ajutanti Maggiori Generali rispettivi invieranno soltanto le corrispondenti guardie, ed Ordinanze.

§. IX.

Essi Corpi di Volontarj manterranno di continuo le Guardie di onore, ed il numero delle Sentinelle, stabilito dalle Ordinanze Generali, ai loro rispettivi Ufiziali Generali, e Comandanti di detti Corpi, ed una Ordinanza per Reggimento ai soli Comandanti di Piazze, oltre quelle ai rispettivi loro Generali, e Comandanti di Corpi.

§. X.

A tutti gli Ufiziali di questo Esér-

cito, che verranno a morire in un luogo, ove vi siano Truppe, tanto di questi Corpi, che di quelli della Linea, saranno resi i corrispondenti Onori a tenore dello stabilito nelle Ordinanze Generali: Se la morte accaderà in un luogo, ove il numero dei Volontarj, che vi si trova sia corrispondente a quello degli Onori, che gli si devono rendere, saranno essi Volontarj soltanto, che precederanno il Cadavere, e faranno le Scariche; ma se l'Uffiziale dei Volontarj, o l'Individuo appartenente ai medesimi, venisse a morire in un sito, ove il numero dei Volontarj non sia sufficiente, la Truppa dell'Esercito di Linea, unita a quella de' Volontarj gli renderà i corrispondenti Onori. Similmente, per qualunque Uffiziale dell'Esercito di Linea, o aggregato, o ritirato, o di Piazza, che venisse a morire, i Volontarj di quel tale luogo,

nel quale è accaduta la di lui morte, e non vi ſia altra Truppa, o quella, che vi ſi trova, non ſia ſufficiente, prenderanno le Armi, per rendergli i corriſpondenti Onori. S' intende che tali Onori devon essere resi a preferenza dai Corpi dell' Arme, alla quale apparteneva il defunto; dimodo che se un Individuo dell' Esercito de' Volontarj, appartenente alla Fanteria, veniſſe a morire in un luogo, ove non vi ſia, che sola Cavalleria dei Volontarj, ma Fanteria della Linea, sarà queſta, che gli renderà gli Onori, a preferenza de' Volontarj di Cavalleria, e così in tutti gli altri caſi viceversa.

§. XI.

Accadendo la morte di qualunque Uffiziale Generale dell' Esercito di Linea, per cui le Ordinanze Generali prescrivo-

no, che tutte le Truppe della Guernigione debbano prendere le Armi, tutti i Volontarj, dimoranti in quel tale luogo, si riuniranno in Corpo, si formeranno con i rimanenti della Linea, e renderanno i dovuti onori.

CAPITOLO NONO

Foro, e Penali.

§. I.

Il Pro-Uditore del domicilio del Volontario sarà l' immediato suo Giudice Civile, e Criminale, per le Cause, alle quali accordiamo il godimento del Foro Militare.

§. II.

L' elezione del Pro-Uditore deve cadere su persona idonea, dovendosi a tale oggetto nelle vacanze fare la nomina fra coloro, che abbiano esercitata la carica di Giudice Civile, o Criminale; se ve ne esista alcuno, che le abbia esercitate ambedue, deve essere preferito a coloro,

che abbiano esercitata solamente l' una, o l' altra; preferendosi sempre gl' Individui Laureati nell' una, e l' altra legge, alle persone delle altre Classi. Chiamando Noi responsabili della nomina dei Pro-Uditori i Baroni nelle loro Terre, ed il Protonotajo del Regno per le Universitá Demaniali.

§. III.

Il Foro Militare da goderfi dai Volontarj, e loro famiglie, sarà uguale a quello ftabilito per i Militari delle Trup. pe di Linea.

§. IV.

Gli arrefti per gli apportatori di Arme vietate contro i Volontarj, fi faranno con l' ajuto del Braccio Militare, e saranno i medefimi condannati a servire per cinque anni nella Linea.

§. V.

Tutte le esecuzioni da farsi contro gl' Individui dell' Esercito de' Volontarj, finchè non venissero sciolti dal Cingolo Militare, si faranno sempre col permesso de' Superiori Militari, e si eseguiranno dalla forza Militare. Se i Volontarj saranno colti dalla forza Pagana nella flagranza del delitto, si arresteranno dalla stessa, e si consegueranno alla forza Militare.

§. VI.

Le Cause Civili passive, che, a norma di queste nostre Ordinanze, appartengono al Foro Militare, verranno giudicate in prima istanza dal Pro Uditore del luogo, ove risieda il Volontario, ed

in seconda istanza dall' Uditor Generale dell' Esercito, qualora competa rimedio legale, ed indi le cause suddette passeranno al Consultore del Governo, come oggi giorno si osserva per tutte le cause Civili dei Militari.

§. VII.

Il Processo contro i Volontarj, accusati di delitto, per il quale, a norma di queste Ordinanze, deve procedere il Foro Militare, sarà formato dal Pro-Uditore del luogo, ove accade il delitto, con l' intervento di un Uffiziale del Corpo, a cui appartiene il Volontario; e se questi fusse un Uffiziale, l' interventore al Proceffo dovrà essere di un grado superiore all' accusato; e quindi il processo medesimo, per le cause, infra la relegazione, sarà giudicato dal solo Pro-Udi-

tore, che ha compilato il Proceſſo. I Delitti poi, che meritano una pena maggiore, alla relegazione, saranno giudicati dal Configlio di Guerra competente, che verrà compoſto del numero, e grado d' Individui, prescritto nelle Generali Ordinanze, appartenenti al Battaglione, del quale è il Reo, o pure di quello del Circondario, nel quale è formata la proceſſura. Intervenendo in tali Configli di Guerra il Pro Uditore da Fiscale.

§. VIII.

In tutte le altre Cause, che potranno occorrere di complicità d' Individui di diversi Corpi, siano di quelli dell' Esercito de' Volontarj, o di quelli di Linea, dovrà offervarsi il prescritto nelle Generali Ordinanze sulla Giurisdizione Militare.

§. IX.

Próibiamo con la nostra Sovrana Autorità la condanna delle Bacchette, l' uso del Bastone, e qualunque indecente maniera, castigando severamente gli Uffiziali, e Bassi-Uffiziali trasgressori: incaricando di questo Articolo la massima risponsabilità agli Uffiziali Generali, e Superiori di questo Esercito.

I piccoli delitti, che meritino pena correzionale, quando i Volontarj saranno riuniti, ed in servizio, verranno castigati dai rispettivi Superiori Militari, come prescrivono le Generali Ordinanze per gl' Individui dell' Esercito di Linea, conchè la pena di tali mancanze sia limitata a più, o meno giorni di arresto, o prigione, che non ecceda i giorni otto. Quando però i Volontarj saranno disuni.

ti, ed alle case loro, tali piccioli delitti verranno castigati dal rispettivo Pro Udi. tore con le stesse pene di arresto, o prigione, che parimenti non ecceda i giorni otto.

§. X.

I Delitti dei Volontarj di questa Truppa, per i quali debba procedere il Foro Militare, saranno castigati con le stesse pene, che dalle Generali Ordinanze si stabiliscono per gl' Individui dell' Esercito di Linea; con questa differenza, che ove esse prescrivano la pena delle Bacchette, unitamente a quelle di Galera, Presidio, o Relegazione, debbano i Volontarj, che sono da Noi esentati dalle Bacchette, venir soggettati ad un aumento del tempo della Galera, Presidio, o Relegazione, che corrisponda ad un anno

per ogni dieci giri di Bacchette, che sono prescritti dalle Ordinanze suddette.

§. X'.

L'esecuzioni di arresto contro i Volontarj non saranno mai praticate dai Birri, o Ministri di Giustizia (meno, che in caso di flagranza di delitto) ma da Individui Militari, o pure dai medesimi Volontarj, che il Pro-Uditore avrà facoltà d' impiegare per quello semplice oggetto.

§.XII.

Ad ogni esecuzione di Giustizia Militare, sia di Volontarj del proprio Corpo, sia di altri, sia d' Individui dell' Esercito di Linea, i Volontarj di quel tale luogo, ove si eseguisce la sentenza, vi

assisteranno, secondo prescrivono le Ordinanze Generali.

CAPITOLO DECIMO

Principj Generali :

§. I.

Le Ordinanze Generali, precisamente quelle di Guernigione, e di Campagna, e del Codice penale, avranno luogo, e forza per tutti gl' Individui componenti queſto Novello Esercito di Volontarj, che saranno riuniti in Corpi, o Diſtaccamenti.

§ II.

Non solo in servizio, ma in tutti i tempi, il Capitan Generale, ed il Comandante Generale delle Armi di queſto Regno, lo Stato Maggior Generale, i Generali impiegati, i Governatori di Piazze, Castelli, e luoghi Militari, conserveranno sopra tutti gl' Individui di queſto Esercito l' autorità, che a ciaschedun

grado corrisponde sopra gli altri; bene inteso, nel modo specificato in questo stabilimento al Capitolo VII. riguardo all' autorità, che i Generali, ed Uffiziali di questo Esercito conservano sopra i loro Subalterni, e Volontarj.

§. III.

Nell' ammissione dei Volontarj, dovrà considerarsi, e tener fermo il seguente principio. Prima di tutto si comincerà l' Alliſtamento da tutti coloro, che sono attualmente Miliziotti, escludendo coloro, le cui particolari circostanze ostino con quelle, che si esigono in questo nuovo stabilimento.

I Campieri attuali, coloro, che lo sono stati, e le genti montate, verranno destinate per la Cavalleria, e si dovranno scegliere fra questi, per quelli, che devono formare le quattro Compagnie di Artiglieria leggiera, i più robusti, e snel-

li, e che sono provveduti di migliori Cavalli. I Volontarj di più robusta salute, e vantaggiosa taglia verranno destinati all' Artiglieria a piedi.

I Marangoni, Falegnami, e Ferrari ai Pontonieri, e la gente di Campagna la più laboriosa al Reggimento di Zapatori.

Nei Reggimenti di Guernigione per le Compagnie di Granatieri verrà scelta, non solo la più bella gente, ma quelli, che han mostrato sempre miglior condotta, e la di cui opinione sia di non equivoco coraggio.

§. IV.

Per Bassi-Uffiziali si avrà sempre attenzione ad eleggere le Persone, che hanno migliore opinione nel Paese, intelligenza, inclinazione al mestiere delle Armi, e che sappiano, s' è possibile, leggere, e scrivere. Il numero, e la situa-

zione dei medeſimi dev' essere sempre la ſtabilita nell' accennata Mappa Generale, e solo i Sergenti potranno variare da una Univerſità ad un' altra, casochè quella, dove ſia accaduta la vacanza, non abbia soggetti idonei, o pure alcuni della ſteſſa Compagnia meritino un tale ascenso; reſtando però ſtabilito, che la promozione deve accadere fra gl' Individui della ſtessa Compagnia, e non mai da quelli delle altre. Il rimpiazzo dei Caporali ſi farà fra i Volontarj della medeſima Squadra; quello dei Sergenti fra li Caporali delle Squadre, che formano la Diviſione, e quelli del Primo Sergente, e Foriere fra i Sergenti della Compagnia, ove è accaduta la vacanza.

§. V.

I Baroni, e Proprietarj di Terre somminiſtreranno i Campieri con tangente proporzionata al numero, ch' eſſi ne

mantengono, qualora questo superasse il bisognevole alla forza di duemila e settecento necessaria per formare i quattro Reggimenti di Cavalleria, e la Brigata di Artiglieria leggiera.

Semprechè i bisogni dello Stato lo richiedano, non potranno per questa tale causa soltanto congedarli dal servizio, bene inteso, che non sono tenuti a darne, che la metà di quelli, che tengono salariati; e qualora sono tutti chiamati a riunirsi, in tal caso, i Baroni, e Proprietarj seguiranno a pagare il salario alla metà soltanto di essi, e dell'altra, se lo riterranno, per quello, che devono necessariamente soccorrere alle persone, che devono sostituire alla custodia delle loro Possessioni, e per questa metà sarà eseguito quanto è quì stabilito al Cap. V. §. II. degli Averi; e della verificazione di questo Paragrafo Noi chiamiamo re-

sponsabili i Baroni Colonnelli di Cavalleria.

§. VI.

Oltre lo ſtabilito numero di Volontarj sarà permesso, anzi incaricato, che ve ne ſia un altro Superante alliſtato in ogni Compagnia. Eſſi Volontarj Superanti saranno obbligati supplire i proprietarj nelle vacanze; ma ad evitare ogni abuso, e disordine ſi chiameranno rigorosamente risponsabili i Bassi-Uffiziali, che non permettano mai, che un Volontario proprietario nominato di servizio ſi faccia supplire da un Superante, senza giuſtificare la causale, che il Capitano della Compagnia dovrà verificare, e farne rapporto. I Volontarj Superanti avranno, anch' essi la loro Patentiglia, e specificata di tale Volontario Superante.

§. VII.

Non sarà ammesso, nè tollerato per

Volontario, chiunque abbia esercitato mai, o eserciti mestiere infamante, come neppure nessun mendicante, e sarà proibito a qualunque Magistrato, o Autorità locale servirsi dei Volontarj per far da Birri, e molto meno impiegarli come Patentati, ma bensì com' è di sopra spiegato al Cap. VII. saranno obbligati a dar il braccio forte militare.

§. VIII.

Le cause, per le quali i Volontarj verranno congedati, saranno l'età compita di 50. anni; la cattiva salute attaccata da mali cronici; la mutilazione di un membro del corpo; la perdita dell' occhio destro; quella dei denti canini delle mascelle destre; la cattiva condotta, e la rubrica di quei delitti, per i quali è specificata e nelle Ordinanze Generali, ed in questo particolare stabilimento, che un Individuo Militare sia sciolto dal Cingolo.

§. IX.

In tempo di Pace, per Disertore s' intende quel Volontario, che passi a domiciliare fuori Regno, o da un Valle ad un altro, senza renderne avvertiti i suoi Superiori; e per Emansore quello, che farà tal commutazione dal Circondario di un Reggimento, o di uno Squadrone in un altro.

§. X.

La scelta dei Cappellani caderà sopra i più degni Ecclesiastici del Circondario, che forma il Battaglione, ed in quell' istessa maniera, che i nostri Sovrani stabilimenti prescrivono per i Cappellani dell' Esercito di Linea, e dei quali Noi incarichiamo il Cappellano Maggiore dell' Esercito.

§. XI.

La scelta dei Chirurghi, similmente com' è da Noi prescritta, per quelli dell'

Esercito di Linea, dovendo però cadere fra quelli Professori dimoranti nel Circondario del Battaglione per i Chirurghi, e del Reggimento per il Chirurgo Maggiore, ed essi saranno prescelti fra coloro, che abbiano studiato le due facoltà di Medicina, e Chirurgia.

§. XII.

I Pratici di Chirurgia saranno eletti fra li giovani delle rispettive Università, che formano la Compagnia, i quali siano introdotti a studiare la facoltà corrispondente, e che mostrino una buona disposizione.

§. XIII.

La scelta dei Maestri Maniscalchi, Sellajo, ed Armieri, e lor garzoni, s' intende dover cadere fra quelli della respettiva arte, tenendo sempre presente, che i Maestri siano Naturali del Circondario del Reggimento, e li Sellai, Maniscalchi,

e garzoni di quello della Compagnia, Squadrone, o Battaglione, secondo sono ſtati di sopra assègnati al Cap. IV.

§. XIV.

Per Tamburi ſi eleggeranno Ragazzi, bene inteso, che se essi non abbiano l' età compita di anni sedici, ſtabilita per la più giovane dei Volontarj, non faranno parte di esso numero, e saranno ammessi come Superanti, anzi ſi prescrive, che ve ne ſiano sempre due, o tre per Compagnia, i quali avranno il doppio oggetto, e del rimpiazzo dei Tamburi per una vacanza, e di quello di aver sempre pronto un dato numero di Volontarj da ammettere, già introdotti, ed iniziati nell' Iſtruzione.

§. XV.

Il Veſtiario, Cuojame, Armamento, una volta assegnato, non sarà mai più somminiſtrato, e con la Cassa di Econo-

mia ſtabilita, ſi manterrà sempre in buon essere, e ſi anderà rifacendo.

§. XVI.

Non s' intenderà il Reggimento compito, se non quando siano già alliſtati, e pronti due terzi de' Volontarj, e beneficiati due terzi degl' impieghi di Uffiziali. Agli Uffiziali, che concorrono a veſtir uomini sarà permesso eseguire detta veſtizione, o in genere, o in denaro, o in specie.

§. XVII.

Finalmente tutti gl' Individui componenti queſto Esercito di Volontarj, dal Direttor Generale sino all' ultimo Comune, ubbidiranno, per tutto quello, che riguarda il servizio, esattamente gli Uffiziali tutti dell' Esercito di Linea, a corrispondenza delle reciproche loro graduazioni, ed incarichi, ed inoltre non potranno mai dispensarsi di moſtrare verso

di essi, in ogni circostanza, la più rispettosa subordinazione di un grado all' altro, mentre consideriamo, il nostro Esercito essere uno solo, e la differenza di quello di Linea a questo di Volontarj, non deve, nè può ispirare sentimemti di prerogativa alcuna; e se mai deve ispirarne uno, è quello di rendersi distinti essi Volontarj, e loro Uffiziali per la pronta rassegnazione ai nostri Sovrani voleri, per l' applicazione al mestiere della Guerra, per l' esatto disimpegno del proprio dovere, per lo rispetto verso i proprj Superiori, e sovra ogni altra cosa poi, per il coraggio decisivo in faccia al nemico, continuando sempre più nelle presenti, e future Storie la vantaggiosa opinione di già acquistata al nome Siciliano.

E' nostra volontà, che la presente Ordinanza s' imprima privativamente nella

sola Stamperia Reale, precedente Dispaccio da spedirsi per mezzo della Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina; proibendo ad ogni altro impressore di darla alla luce, sotto pena di perdere tutte le copie, e sotto altre pene riservate al nostro arbitrio.

Finalmente comandiamo che quanto si è prescritto in tale Ordinanza si osservi inviolabilmente, e senza interpetrazione da ognuno, a cui appartenga; e che tutti i Capitani Generali, Comandanti Generali, Comandanti particolari, Uffiziali Superiori, ed Inferiori, Bassi-Uffiziali, e Soldati dei nostri Eserciti; il Direttor Generale, il Maggior Generale, gli Ajutanti Maggiori Generali, e tutti gli altri Uffiziali Superiori, ed Inferiori, Bassi-Uffiziali, e Soldati del novello Esercito de' Volontarj Siciliani, gl' Intendenti, e Commissarj Ordinatori, e di

Guerra ; i Magistrati Militari, Politici, e Civici, ed ogn' altro ch' eserciti legittima autorità nei nostri Dominj, eseguano, e facciano eseguire puntualmente, di loro parte, la detta Ordinanza ; la quale sarà firmata di Nostra Real Mano, munita del Sigillo delle Reali Arme, roborata dal nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato del ripartimento di Affari Esteri, e Ministro Referendario di Guerra, e Marina, e pubblicata nelle solite forme. Palermo al Primo di Febbrajo dell' anno Mille ottocento otto.

FERDINANDO

Luogo ✠ del Sigillo

Tommaso di Somma

In tutti i luoghi in cui è nominato Reggimento di *Zappatori*, si sostituisca Reggimento di *Pionieri*.

Guerra ; i Magistrati Militari, Politici, e Civici, ed ogn' altro ch' eserciti legittima autorità nei nostri Dominj, eseguano, e facciano eseguire puntualmente, di loro parte, la detta Ordinanza ; la quale sarà firmata di Nostra Real Mano, munita del Sigillo delle Reali Arme, roborata dal nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato del ripartimento di Affari Esteri, e Ministro Referendario di Guerra, e Marina, e pubblicata nelle solite forme. Palermo al Primo di Febbrajo dell' anno Mille ottocento otto.

FERDINANDO

Luogo ✠ del Sigillo

Tommaso di Somma

In tutti i luoghi in cui è nominato Reggimento di *Zoppatori*, si sostituisca Reggimento di *Pionieri*.

Digitized by Google

INDICE

Dispaccio Preliminare. pag. 3.

CAPITOLO PRIMO

Forza, Divisione, Condizione, Età, Averi.

§. I. Che vi sia un' Armata de' Volontarj. 4.

§. II. L' Armata è divisa in Fanteria, Cavalleria. Artiglieria, e Zappatori. 5.

§. III. I Volontarj sono scelti per tangente da tutte le Università. 6.

§. IV. La Cavalleria formata da' Campieri, ed altre Persone montate. ivi

§. V. Sù quali Naturali deve cadere la scelta dei Volontarj 7.

§. VI. Età dei Volontarj. ivi

§. VII. Allistamento. 8.

§. VIII. Avere diario. ivi

CAPITOLO SECONDO

Uffiziali, Condizioni, Privilegj dei medesimi.

§. I. I Baroni del Regno Colonnelli. 9.

§. II. Avranno un Direttore dalla Linea. 10.

§. III. Responsabilità del Colonnello. ivi

§. IV. A tutti i Baroni del Regno è confidata la formazione. 11.

§. V. I Maggiori, ed Ajutanti Maggiori presi dalla Linea ivi

§. VI. Chi saranno creati Uffiziali, ed a quali condizioni. 11.

§. VII. Grado Maggiore, alli primi due Uffiziali di ogni

Rango in ogni Reggimento. pag. 13.
§. VIII. I Baroni tutti, che vestono Uomini, hanno il dritto di nominare gli Uffiziali. 14.
§. IX. Come si promoveranno i Bassi Uffiziali. 15.
§. X. Il Colonnello nomina, e promuove la Piana minore ivi
§. XI. E' creato un Comandante Generale, ed un Direttore Generale. 16.
§. XII. E' stabilito un Maggior Generale. ivi
§. XIII. Parimenti 5. Ajutanti Maggiori Generali. 17.
§. XIV. Eccezione Ostica. ivi

CAPITOLO TERZO

Privilegj de' Volontarj, Distinzioni, e Giurisdizioni d' accordarsi loro.

§. I. Rango degli Uffiziali dei Volontarj con quelli di Linea. 18
§. II. Quando i Baroni Colonnelli saranno promossi. ivi
§. II. Ascenso degli Uffiziali. 19.
§. IV. Ascenso dei Direttori, e Maggiori. ivi
§. V. Godimento del Foro. 20.
§. VI. Eccezione per gli Uffiziali degl' Impieghi Civici. 21.
§. VII. Promessa di preferenza nelle Cariche suddette, ed altro. ivi
§. VIII. Un Pro-Uditore in ogni Università. 22.

CAPITOLO QUARTO

Organizzazione.

§. I. I Reggimenti di Guarnigione ove formati. ivi
§. II. Divisi in due Battaglioni. ivi
§. III. Ciascheduno in cinque Compagnie. 23.
§. IV. Piana Maggiore, e Minore. ivi

§. V. Reggimenti di Cacciatori ove formati pag. 24.
§. VI. Loro Forza . 26.
§. VII. Piana Maggiore, e Minore . ivi
§. VIII. Reggimento di Cavalleria ove formati . 27.
§. IX. Divisi in Squadroni, e Compagnie . ivi
§. X Forza delle Compagnie . ivi
§. XI. Piana Maggiore, e Minore . 28.
§. XII. Bandiere, e Stendardi . ivi
§. XIII. Capiluoghi, e residenza degli Uffiziali . 29.
§. XIV. Residenza della Piana Maggiore, e Minore . 30.
§. XV. Congedo di Assenza per gli Uffiziali . ivi
§. XVI. Incarico, e residenza degli Ajutanti Maggiori Generali . 31.
§. XVII. Capiluoghi di riunione degli Artiglieri, e Zappatori . 31.
§. XVIII. Formazione di tali Corpi . ivi
§. XIX. Volontarj scelti per detti Corpi . 34.
§. XX. Tali Volontarj aggregati alli Corpi de' Cacciatori, e Dragoni . 35.
§. XXI. Eccezione per gli Uffiziali di detti Corpi . ivi
§. XXII. Dipendenza di detti Corpi . 36.

CAPITOLO QUINTO

Averi, Vestiario, Armamento.

§. I. Uffiziali senza soldo, meno quelli, che appartengono alla Linea . 38.
§. II. Avere Giornaliero del Volontario . 39.
§. III. Giornata mensuale per fondo di Letti . 40.
§. IV. Casse di Averi . 41.
§. V. Soldo alli Cappellani, e Chirurghi . 42.

§. VI. Generi di Vestiario per la Fanteria. pag. 42.
§. VII. Generi di Vestiario per la Cavalleria. 43.
§. VIII. Uniforme dei Reggimenti di Guernigione. 45.
§. IX. Uniforme de' Reggimenti di Cacciatori. ivi
§. X. Uniforme dei Reggimenti di Dragoni. 46.
§. XI. Uniforme dei Corpi di Artiglieria, e Zappatori. ivi
§. XII. Distinzione de' Tamburi, e Trombetti. 47.
§. XIII. Conservazione, ed uso del Vestiario. ivi
§. XIV. Averi, e Munizioni da Guerra. 48.
§. XV. Depositi d' Armi, Vestiario, e Munizioni. 49.
§. XVI. Consigli di Amministrazione. ivi
§. XVII. Responsabilità degli Ajutanti Maggiori Generali. 51.
§. XVIII. Amministrazione, e Custodia degli Averi, Vestiario, ed Armamento dei Corpi di Artiglieria, e Zappatori. 52.

CAPITOLO SESTO

Istruzione.

§. I. Principj fondamentali per la Fanteria. 53.
§. II. Gl' istessi per la Cavalleria. 54.
§. III. Per l' Artiglieria, Pontonieri, e Zappatori. ivi
§. IV. Come praticata l' Istruzione per la prima volta 56.
§. V. Quando i Volontarj si riuniranno in Battaglioni, e Squadroni. ivi
§. VI Metodo per istruire gli Artiglieri, e Zappatori. 57.
§. VII. Istruzione per i Bassi-Uffiziali. ivi
§. VIII. Durata della medesima, e loro doveri in seguito. 58.
§. IX. Quali Volontarj riceveranno Avere per l' Istruzione. ivi
§. X. Istruzione degli Uffiziali. 59.

§. XI. Istruzione stabile per la Fanteria. pag. ivi
§. XII. La stessa per la Cavalleria. 60.
§. XIII. Istruzione per gli Artiglieri, e Zappatori come semplice Fanteria, e Cavalleria. 61.
§. XIV. Istruzione annuale, per Corpi delli Reggimenti di Cacciatori, e Dragoni. ivi
§. XV. La stessa riguardo agli Artiglieri, e Zappatori. 61.
§. XVI. La stessa per i Reggimenti di Guarnigione. ivi
§. XVII. Istruzione di Tamburi, Trombette, e Bande. 63.
§. VIII. Istruzione in tempo di Guerra. 64.
§. XIX. Chi responsabile dell' Istruzione. ivi

CAPITOLO SETTIMO

Servizio.

§. I. Del Comandante Generale, e Director Generale. 66.
§. II. Del Maggior Generale. ivi
§. III. Degli Ajutanti Maggiori Generali. 69.
§. IV. Delli Colonnelli. 74.
§. V. Delli Direttori. 77.
§. VI. Delli Tenenti Colonnelli. 80.
§. VII. Delli Maggiori. 82.
§. VIII. Degli Ajutanti Maggiori. ivi
§. IX. Degli Uffiziali tutti. 84.
§. X. Delli Quartier-Maestri. 86.
§. XI. Delli Cappellani. ivi
§. XII. Degli Ajutanti. 87.
§. XIII. Delli Portabandiera, e Stendardi. 88.
§. XIV. Delli Chirurghi. 89.
§. XV. Delli Pratici di Chirurgia. ivi
§. XVI. Degli Armieri. 90.

§. XVII. Delli Maniscalchi, e Sellai. pag. 91.
§. XVIII. Gratificazioni per i Chirurghi, Armieri, Maniscalchi, e Sellai. ivi
§. XIX. Suddivisione delle Compagnie. 92.
§. XX. Doveri del Primo Sergente, e del Foriere. 93.
§. XXI. Delli Forieri Maggiori. 94.
§. XXII. Responsabilità dei Bassi-Ufiziali. ivi
§. XXIII. Tamburi, e Pifferi. 95.
§. XXIV. Trombetti. ivi
§. XXV. Delli Volontarj, che formano i Corpi di Artiglieria ed il Reggimento dei Zappatori. 96.
§. XXVI. Dipendenza dei Volontarj di detti Corpi. 97.
§. XXVII. Corrispondenza degli Ufiziali Generali, e Superiori di quest' Armata con quelli delli Corpi di Artiglieria, e Genio della Linea. 98.
§. XXVIII. Doveri, e dritti dei Baroni, e Possidenti tutti del Regno per quello riguarda l' Allistamento dei loro Campieri. 101.
§. XXIX. Quale servizio sono obbligati prestare i Corpi di quest' Armata. 103.
§. XXX. Come si riuniranno i Volontarj. ivi
§. XXXI. Come ritorneranno alle loro case. 105.
§. XXXII. Sale d' Armi, e Vestiario. Quartieri, e Stalle, 106.
§. XXXIII. Saranno dispensati d' allogiare in Quartiere nei proprj Paesi. 107.
§. XXXIV. Sarà somministrata la Paglia nei Quartieri. 108.
§. XXXV. Come alli Volontarj per le marce, e riunione verrà somministrato il loro Avere. ivi
§. XXXVI. Come sarà ripartito il Diario Avere ad ogni Volontario. 111.

§. XXXVII. In quale ora verrà somministrata la razione di vitto. pag. 112

§. XXXVIII. I Volontarj di Artiglieria, e Zappatori seguiranno la stessa regola. 113.

§. XXXIX. Le Squadre saranno provvedute di Marmitte, e li Volontarj di Piatti, e Posate. ivi

§. XL. Guardie di Buon Governo. 115.

§. XLI. Custodia delle Bandiere, Stendardi, Cappelle, e Casse di Munizioni. ivi

§. XLII. Guardie alle Bandiere, e Stendardi. 116.

§. XLIII. Servizio riunito de' Volontarj alla Linea. 117.

§. XLIV. Servizio particolare di tutti i Corpi di Fanteria di quest'Armata in tempo di pace, ed in tempo di Guerra. ivi

§. XLV. Lo stesso de' Reggimenti di Cavalleria. 118.

§. XLVI. Gratificazioni per gl' Inutilizzati, e per le Vedove. 119.

CAPITOLO OTTAVO.

Onori.

§. I. Tutti gl' Individui godono gli onori delle Ordinanze generali. 120.

§. II. I Corpi di Volontarj, e quelli di Linea sono considerati li stessi. 121.

§. III. Preferenza di luogo. ivi

§. IV. Guardie di Onore. ivi

§. V. Festività del Ss. Sagramento. 122.

§. VI. Arrivo, e partenza dei Sovrani. ivi

§. VII. Per li Principi Reali, e del Sangue, Capitani Generali. e Direttor Generale. *ivi*

§. VIII. Per il Maggior Generale, ed Ajutanti Maggiori Generali. 133

§. IX. Guardie di Onore ai rispettivi Generali. *ivi*

§. X. Onori Funebri. *ivi*

§. XI. Renderanno gli Onori funebri agli Uffiziali Generali dell' Esercito. 135.

CAPITOLO NONO.

Foro, e Penali.

§. I. Del Pro-Uditore. 137.

§. II. Elezione del Pro-Uditore. *ivi*

§. III. Ove si estende il godimento del Foro Militare *ivi*

§. IV. Arresto, e condanna dei Delitti eccettuati. 138.

§. V. Da chi saranno ordinati, ed eseguiti gli arresti e sequestri contro i Volontarj. 139

§. VI. Decisione delle Cause Civili. *ivi*

§. VII. Procedura per i Delitti del Foro Militare. 130.

§. VIII. Per la complicità dei Delitti d'Individui di varj Corpi. 131.

§. IX Le Bacchette proibite, e serrogato di pena. 132.

§. X. I Delitti del Foro Militare sono castigati a tenore del Codice penale. 133.

§. XI. Proibizione di arrestarsi i Volontarj dalli Ministri di Giustizia. 134.

§. XII. I Volontari assisteranno all' esecuzioni di Giustizia. *ivi*

CAPITOLO DECIMO

Principj Generali

§. I. Le Ordinanze Generali sono comuni a quest' Armata. pag. 136.

§. II. Autorità dei Generali dell'Esercito, e Governadori di Piazze sù quest' Armata. ivi

§. III. Metodo per l' ammissione dei Volontarj. 137.

§. IV. Regola per le promozioni de' Bassi-Uffiziali. 138.

§. V. Come i Baroni, e Possidenti del Regno devono regolarsi riguardo ai loro Campieri, e Guardiani montati. 139.

§. VI. Volontarj Superanti. 141.

§. VII. Esclusione dei Volontarj. ivi

§. VIII. Motivi di congedo dal Servizio per li Volontarj. 142.

§. IX. Quando un Volontario s' intende Disertore, o Emansore. 143.

§. X. Elezione dei Cappellani. ivi

§. XI. Elezione dei Chirurghi. ivi

§. XII. Elezione dei Pratici. 144.

§. XIII. Elezione degli Armieri, Maniscalchi, e Sellai, ivi

§. XIV. Arrollamento dei Tamburi. 145.

§. XV. Rifazione dell' Armamento, Cuojame, e Vestiario. ivi

§. XVI. Quando il Reggimento s' intende compito. 146.

§. XVII. Conclusione. ivi

BIBLIOTECA VITTORIO EMANUELE III - NAPOLI

20814

BIBL